

# A.S.D. Freccia Azzurra Firenze Basket

**Datore di Lavoro  
Fabio Freccioni**

timbro e firma

*in collaborazione con*



**Resp. Servizio Prevenzione e Protezione  
Menchi Lorenzo**

Elaborato

## DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

***D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e smi  
(Come modificato dal D.Lgs. 106/09)***

**Nuovo Documento**

**Data 12.08.2024**

Documento composto da 50 pagine compresa la copertina (escluso allegati), documento inviato via PEC ai fini della data certa.





## Sezione 1 ANAGRAFICA AZIENDA

### DATI GENERALI DELL'AZIENDA

<b>Anagrafica Azienda</b>	
Ragione Sociale	A.S.D. FRECCIA AZZURRA FIRENZE BASKET
Natura Giuridica	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
Attività	ENTI E ORGANIZZAZIONI SPORTIVE, PROMOZIONE DI EVENTI SPORTIVI
Partita IVA - CF	05673660485 - 94117730484
<b>Sede Legale</b>	
Comune	FIRENZE
Provincia	FI
Indirizzo	VIA DI PERETOLA 68
CAP	50100
<b>Figure e Responsabili</b>	
Datore di Lavoro	FRECCIONI FABIO – BURCHI ANDREA – RIGAMONTI EMILIO
RSPP	MENCHI LORENZO (VEDI NOMINA)
Medico Competente	Non nominato
RLS	Non nominato
Servizio Primo Soccorso	VEDI NOMINE
Servizio Incendio-Evacuazione	VEDI NOMINE
Preposto	Non nominato

### OBIETTIVI E SCOPI

Il presente documento, redatto ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, ha lo scopo di effettuare la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza. La valutazione dei rischi oltre che un adempimento di Legge, deve essere considerata come azione cardine per ridurre e prevenire incidenti sul lavoro e viene considerata come strumento di approccio per definire anche un sistema di gestione aziendale per monitorare la sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro ed offrire un miglioramento continuo all'interno dell'attività (es.: ISO 45001:2018)



## L' ATTIVITA' E SEDE AZIENDALE

L' Impresa, che ha sede legale a Firenze, organizza e svolge attività sportiva, nello specifico attività di basket. Nello specifico si rimanda al relativo codice ATECO aziendale:

93.19.10 → Enti e Organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi

### Sede Operativa

L' ASD Freccia Azzurra Basket non ha sedi fisse proprie o in gestione.

I lavoratori prestano la propria attività lavorativa presso Terzi (palestre, palazzetti).

I luoghi di lavoro in cui Freccia Azzurra Basket svolge le proprie prestazioni sono di gestione e di responsabilità di Terzi ed i lavoratori dell'Associazione sono tenuti a rispettare circa le corrette disposizioni ed istruzioni in materia di sicurezza sul lavoro ivi presenti.

Il datore di lavoro della presente attività si assicura che i propri lavoratori lavorino sempre in ambienti sicuri e salubri per la propria salute.

Gli ambienti di lavoro devono presentarsi sempre in buone condizioni di sicurezza rispettando inoltre i requisiti igienico-sanitari e strutturali previsti dalle normative vigenti di settore. Gli stessi devono essere conformi a quanto richiesto dal tit.II e Allegato IV del d.lgs. 81/08.

Ogni luogo di lavoro deve garantire idonei parametri di microclima e illuminazione.

Gli impianti che devono essere presenti:

- Impianto elettrico

Installato a regola d'arte, con in loco custodita la relativa dichiarazione di conformità

- Impianto idrico

Tipo di approvvigionamento: acquedotto pubblico

- Segnaletica di sicurezza

Presenti e funzionanti le luci di emergenza. Devono essere presenti estintori e cartellonistica di segnalazione:

Presente inoltre idoneo presidio di pronto soccorso (cassetta di primo soccorso)

Le Sedi operative in cui prestare l'attività possono rimanere le stesse oppure cambiare annualmente, nel dettaglio si fa riferimento ad eventuale committenza pubblica o privata, contratti tra le parti, bando o contratto di appalto (art.26).



## ATTREZZATURE DI LAVORO

Possono essere utilizzate le seguenti attrezzature (elenco generico, non esaustivo, il materiale può variare):

- VIDEOTERMINALE (attività di ufficio/amministrazione)
- CANCELLERIA (attività di ufficio/amministrazione)
- ATTREZZATURA E STRUMENTI GENERICI PER LA GINNASTICA
- ACCESSORI VARI PER ESERCIZI FISICI E DISCIPLINA SPORTIVA DEL BASKET

Ogni macchinario/attrezzo è munito di regolare targhetta con marchio CE e relative specifiche (matricola, modello, etc) ove necessario e previsto.

In loco sono conservati e a disposizione i libretti d'uso e manutenzione di ciascun macchinario, accessorio.



### VALUTAZIONE PRELIMINARE PERICOLI

Individuazione preliminare di tutti i pericoli presenti in azienda e/o che riguardano le varie fasi lavorative anche verso l'esterno della sede.

In fase di primo approccio sono stati valutati tutti i possibili pericoli presenti in un ambiente di lavoro e delle relative attività lavorative. I pericoli indicati come "presenti" sono oggetto della valutazione dei rischi specifica aziendale.

1	2	3	4	5	6
Famiglia di pericoli	Pericoli	Pericoli presenti	Pericoli non presenti	Riferimenti legislativi	Esempi di incidenti e di criticità
Luoghi di lavoro	Stabilità e solidità delle strutture		X	- D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Allegato IV)	- Crollo di pareti o solai per cedimenti strutturali - Crollo di strutture causate da urti da parte di mezzi aziendali
	Altezza, cubatura, superficie		X	- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Allegato IV) - normativa locale vigente	- Mancata salubrità o ergonomia legate ad insufficienti dimensioni degli ambienti
	Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari, banchine e rampe di carico		X	- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Allegato IV)	- Cadute dall'alto - Cadute in piano - Cadute in profondità - Urti
	Vie di circolazione interne ed esterne		X	- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Allegato IV)	- Cadute dall'alto - Cadute in piano - Cadute in profondità - Contatto con mezzi in movimento - Caduta di materiali
	Vie ed uscite di emergenza		X	- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Allegato IV) - DM 10/03/98 - Regole tecniche di prevenzione incendi applicabili - D. Lgs. 8/3/2006 n. 139, art. 15	- Vie di esodo non facilmente fruibili
	Porte e portoni		X	- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Allegato IV) - DM 10/03/98 - Regole tecniche di prevenzione incendi applicabili - D. Lgs. 8/3/2006 n. 139, art. 15	- Urti, schiacciamento - Uscite non facilmente fruibili
	Scale		X	- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Allegato IV punto 1.7; Titolo IV capo II ; art.113) - DM 10/03/98 - Regole tecniche di prevenzione incendi applicabili - D. Lgs. 8/3/2006 n. 139, art. 15	- Cadute; - Difficoltà nell'esodo
	Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni		X	- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Allegato IV)	- Caduta, investimento da materiali e mezzi in movimento; - Esposizione ad agenti atmosferici
	Microclima		X	- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Allegato IV)	- Esposizione a condizioni microclimatiche non confortevoli - Assenza di impianto di



	<p>Illuminazione naturale ed artificiale</p> <p>Locali di riposo e refezione</p> <p>Spogliatoi e armadi per il vestiario</p> <p>Servizi igienico assistenziali</p> <p>Dormitori</p> <p>Aziende agricole</p>		<p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p>	<p>- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Allegato IV)</p> <p>- DM 10/03/98</p> <p>- Regole tecniche di prevenzione incendi applicabili</p> <p>- D. Lgs. 8/3/2006 n. 139, art. 15</p> <p>- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Allegato IV)</p> <p>- Normativa locale vigente</p> <p>- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Allegato IV)</p> <p>- Normativa locale vigente</p> <p>- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Allegato IV)</p> <p>- Normativa locale vigente</p> <p>- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Allegato IV)</p> <p>- Normativa locale vigente</p> <p>- DM 10/03/98</p> <p>- D. Lgs. 8/3/2006 n. 139, art. 15</p> <p>- DPR 151/2011 All. I punto 66</p> <p>- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Allegato IV, punto 6)</p>	<p>riscaldamento</p> <p>- Carenza di areazione naturale e/o forzata</p> <p>- Carenza di illuminazione naturale</p> <p>- Abbagliamento</p> <p>- Affaticamento visivo</p> <p>- Urti</p> <p>- Cadute</p> <p>- Difficoltà nell'esodo</p> <p>- Scarse condizioni di igiene</p> <p>- Inadeguata conservazione di cibi e bevande</p> <p>- Scarse condizioni di igiene</p> <p>- Numero e capacità inadeguati</p> <p>- Possibile contaminazione degli indumenti privati con quelli di lavoro</p> <p>- Scarse condizioni di igiene;</p> <p>- Numero e dimensioni inadeguati</p> <p>- Scarsa difesa da agenti atmosferici</p> <p>- Incendio</p> <p>- Scarse condizioni di igiene;</p> <p>- Servizi idrici o igienici inadeguati</p>
Ambienti confinati o sospetti di inquinamento	Vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, recipienti, silos ecc.		X	<p>- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Allegato IV punto 3, 4; Titolo XI ; artt. 66 e 121)</p> <p>- DM 10/03/98</p> <p>- D. Lgs 8/3/2006 n. 139, art. 15</p> <p>- DPR 177/2011</p>	<p>- Caduta in profondità</p> <p>- Problematiche di primo soccorso e gestione dell'emergenza</p> <p>- Insufficienza di ossigeno</p> <p>- Atmosfere irrespirabili</p> <p>- Incendio ed esplosione</p> <p>- Contatto con fluidi pericolosi</p> <p>- Urto con elementi strutturali</p> <p>- Seppellimento</p>
Lavori in quota	Attrezzature per lavori in quota (ponteggi, scale portatili, trabattelli, cavalletti, piattaforme, ecc.)		X	<p>- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo IV, capo II (ove applicabile); Art. 113; Allegato XX</p>	<p>- Caduta dall'alto</p> <p>- Scivolamento</p> <p>- Caduta di materiali</p>
Impianti di servizio	Impianti elettrici	X		<p>- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit III capo III)</p> <p>- DM 37/08</p> <p>- D.Lgs 626/96 (Dir. BT)</p> <p>- DPR 462/01</p> <p>- DM 13/07/2011</p> <p>- DM 10/03/98</p>	<p>- Incidenti di natura elettrica (folgorazione, incendio, innesco di esplosioni)</p>



	Impianti radiotelevisivi, antenne, impianti elettronici	X	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regole tecniche di prevenzione incendi applicabili</li> <li>- D. Lgs. 8/3/2006 n. 139, art. 15</li> <li>- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit. III capo III)</li> <li>- DM 37/08</li> <li>- D.Lgs. 626/96 (Dir.BT)</li> <li>- D.lgs 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I e III)</li> <li>- DM 37/08</li> <li>- D.Lgs 17/10</li> <li>- D.M. 01/12/1975</li> <li>- DPR 412/93</li> <li>- DM 17/03/03</li> <li>- Dlgs 311/06</li> <li>- D.Lgs. 93/00</li> <li>- DM 329/04</li> <li>- DPR 661/96</li> <li>- DM 12/04/1996</li> <li>- DM 28/04/2005</li> <li>- DM 10/03/98</li> <li>- RD 9/01/ 1927</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Incidenti di natura elettrica</li> <li>- Esposizione a campi elettromagnetici</li> </ul>
	Impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione	X	<ul style="list-style-type: none"> <li>- D.Lgs 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I e III)</li> <li>- DM 37/08</li> <li>- D.Lgs 17/10</li> <li>- D.M. 01/12/1975</li> <li>- DPR 412/93</li> <li>- DM 17/03/03</li> <li>- Dlgs 311/06</li> <li>- D.Lgs. 93/00</li> <li>- DM 329/04</li> <li>- DPR 661/96</li> <li>- DM 12/04/1996</li> <li>- DM 28/04/2005</li> <li>- DM 10/03/98</li> <li>- RD 9/01/ 1927</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Incidenti di natura elettrica</li> <li>- Scoppio di apparecchiature in pressione</li> <li>- Incendio</li> <li>- Esplosione</li> <li>- Emissione di inquinanti</li> <li>- Esposizione ad agenti biologici</li> <li>- Incidenti di natura meccanica (tagli schiacciamento, ecc)</li> </ul>
	Impianti idrici e sanitari	X	<ul style="list-style-type: none"> <li>- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I)</li> <li>- DM 37/08</li> <li>- D.Lgs 93/00</li> <li>- D.Lg.s 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I e III)</li> <li>- DM 37/08</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esposizione ad agenti biologici</li> <li>- Scoppio di apparecchiature in pressione</li> </ul>
	Impianti di distribuzione ed utilizzazione del gas	X	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Legge n. 1083 del 1971</li> <li>- D.Lgs. 93/00</li> <li>- DM 329/04</li> <li>- Regole tecniche di prevenzione incendi applicabili</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Incendio</li> <li>- Esplosione</li> <li>- Scoppio di apparecchiature in pressione</li> <li>- Emissione di inquinanti</li> </ul>
	Impianti di sollevamento (ascensori, montacarichi, scale mobili, piattaforme elevatrici, montascale)	X	<ul style="list-style-type: none"> <li>- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I e III)</li> <li>- DM 37/08</li> <li>- DPR 162/99</li> <li>- D.Lgs 17/10</li> <li>- DM 15/09/2005</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Incidenti di natura meccanica (schiacciamento, caduta, ecc.)</li> <li>- Incidenti di natura elettrica</li> </ul>
Attrezzature di lavoro - Impianti di produzione, apparecchi e macchinari fissi	Apparecchi e impianti in pressione	X	<ul style="list-style-type: none"> <li>- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I)</li> <li>- D.Lgs. 17/2010</li> <li>- D.Lgs. 93/2000</li> <li>- DM 329/2004</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Scoppio di apparecchiature in pressione</li> <li>- Emissione di inquinanti</li> <li>- Getto di fluidi e proiezione di oggetti</li> </ul>
	Impianti ed apparecchi termici fissi	X	<ul style="list-style-type: none"> <li>- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I e III)</li> <li>- D.Lgs. 626/96 (Dir. BT)</li> <li>- D.Lgs. 17/2010</li> <li>- D.Lgs. 93/00</li> <li>- DM 329/04</li> <li>- DM 12/04/1996</li> <li>- DM 28/04/2005</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Contatto con superfici calde</li> <li>- Incidenti di natura elettrica</li> <li>- Incendio</li> <li>- Esplosione</li> <li>- Scoppio di apparecchiature in pressione</li> </ul>
	Macchine fisse per la lavorazione del metallo,	X	<ul style="list-style-type: none"> <li>- D. Lgs 8/3/2006 n. 139, art. 15</li> <li>- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit III capo I e III;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Emissione di inquinanti</li> <li>- Incidenti di natura meccanica (urti, tagli,</li> </ul>



	del legno, della gomma o della plastica, della carta, della ceramica, ecc.			Tit. XI) - D.Lgs 17/2010	trascinamento, perforazione, schiacciamenti, proiezione di materiale in lavorazione). - Incidenti di natura elettrica - Innesco atmosfere esplosive - Emissione di inquinanti - Caduta dall'alto - Incidenti di natura meccanica (urti, tagli, trascinamento, perforazione,
	Impianti automatizzati per la produzione di articoli vari (ceramica, laterizi, materie plastiche, materiali metallici, vetro, carta, ecc.)	X		- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit III capo I e III; Tit. XI) - D.Lgs 17/2010	schiacciamenti, proiezione di materiale in lavorazione). - Incidenti di natura elettrica - Innesco atmosfere esplosive - Emissione di inquinanti - Caduta dall'alto - Incidenti di natura meccanica (urti, tagli, trascinamento, perforazione,
	Macchine e impianti per il confezionamento, l'imbottigliamento, ecc.	X		- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit III capo I e III; Tit. XI) - D.Lgs 17/2010	schiacciamenti, proiezione di materiale in lavorazione). - Incidenti di natura elettrica - Innesco atmosfere esplosive - Emissione di inquinanti - Caduta dall'alto
	Impianti di sollevamento, trasporto e movimentazione materiali (gru, carri ponte, argani, elevatori a nastro, nastri trasportatori, sistemi a binario, robot manipolatori, ecc.)	X		- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit III capo I e III) - D.Lgs 17/2010	- Incidenti di natura meccanica (urto, trascinamento, schiacciamento) - Caduta dall'alto - Incidenti di natura elettrica
	Impianti di aspirazione, trattamento e filtraggio aria (per polveri o vapori di lavorazione, fumi di saldatura, ecc.)	X		- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I e III; Tit. XI; Allegato IV, punto 4) - D.Lgs. 626/96 (BT) - D.Lgs. 17/2010	- Esplosione - Incendio - Emissione di inquinanti
	Serbatoi di combustibile fuori terra a pressione atmosferica	X		- DM 31/07/1934 - DM 19/03/1990 - DM 12 /09/2003 - Legge 179/2002 art. 19	- Sversamento di sostanze infiammabili e inquinanti - Incendio - Esplosione
	Serbatoi interrati (compresi quelli degli impianti di distribuzione stradale)			- D.lgs 132/1992 - DM n. 280/1987 - DM 29/11/2002 - DM 31/07/1934	- Sversamento di sostanze infiammabili e inquinanti - Incendio - Esplosione
	Distributori di metano	X		- DM 24/05/2002 e smi	- Esplosione - Incendio
	Serbatoi, distributori di GPL	X		- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I)	- Esplosione - Incendio



				<ul style="list-style-type: none"> <li>- D.Lgs 93/00</li> <li>- DM 329/04</li> <li>- Legge n.10 del 26/02/2011</li> <li>- DM 13/10/1994</li> <li>- DM 14/05/2004</li> <li>- DPR 24/10/2003 n. 340 e smi</li> </ul>	
Attrezzature di lavoro - Apparecchi e dispositivi elettrici o ad azionamento non manuale, trasportabili, portatili	<p>Apparecchiature informatiche e da ufficio, audio o video, dispositivi vari di misura, controllo, comunicazione</p> <p>Utensili portatili, elettrici o a motore a scoppio</p>	X	X	<ul style="list-style-type: none"> <li>- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit. III capo III)</li> <li>- D.Lgs. 626/96 (BT)</li> <li>- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit III capo I e III)</li> <li>- D.Lgs. 626/96 (BT)</li> <li>- D.Lgs. 17/2010</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Incidenti di natura elettrica</li> <li>- Incidenti di natura meccanica</li> <li>- Incidenti di natura elettrica</li> <li>- Scarsa ergonomia dell'attrezzature di lavoro</li> </ul>
Attrezzature di lavoro - Apparecchi termici trasportabili	Apparecchi portatili per saldatura		X	<ul style="list-style-type: none"> <li>- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I e III: Tit. XI)</li> <li>- D.Lgs. 626/96 (BT)</li> <li>- DM 10/03/98</li> <li>- D. Lgs. 8/3/2006 n. 139, art. 15</li> <li>- Regole tecniche di p.i. applicabili</li> <li>- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I e III)</li> <li>- D.Lgs 626/96 (BT)</li> <li>- D.Lgs 17/2010</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esposizione a fiamma o calore</li> <li>- Esposizione a fumi di saldatura</li> <li>- Incendio</li> <li>- Incidenti di natura elettrica</li> <li>- Innesco esplosioni</li> <li>- Scoppio di bombole in pressione</li> <li>- Incidenti di natura elettrica</li> <li>- Incidenti di natura meccanica</li> <li>- Incidenti di natura elettrica</li> </ul>
	Elettrodomestici	X		<ul style="list-style-type: none"> <li>- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I e III)</li> <li>- D.Lgs 626/96 (BT)</li> <li>- D.Lgs 17/2010</li> <li>- DPR 661/96</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Incidenti di natura elettrica</li> <li>- Incidenti di natura meccanica</li> <li>- Incidenti di natura elettrica</li> </ul>
	Apparecchi termici trasportabili		X	<ul style="list-style-type: none"> <li>- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I e III)</li> <li>- D.Lgs. 626/96 (BT)</li> <li>- D.Lgs 17/2010</li> <li>- DPR 661/96</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione di atmosfere esplosive</li> <li>- Scoppio di apparecchiature in pressione</li> <li>- Emissione di inquinanti</li> <li>- Incendio</li> <li>- Incidenti di natura elettrica</li> <li>- Incidenti di natura meccanica</li> </ul>
	Organi di collegamento elettrico mobili ad uso domestico o industriale		X	<ul style="list-style-type: none"> <li>- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit III capo III)</li> <li>- D.Lgs 626/96 (BT)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Incidenti di natura elettrica</li> <li>- Incidenti di natura meccanica</li> </ul>
	Apparecchi di illuminazione		X	<ul style="list-style-type: none"> <li>- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit III capo III)</li> <li>- D.Lgs 626/96 (BT)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Incidenti di natura elettrica</li> </ul>
Attrezzature di lavoro - Attrezzature in pressione trasportabili	Gruppi elettrogeni trasportabili		X	<ul style="list-style-type: none"> <li>- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I e III)</li> <li>- D.Lgs. 626/96 (BT)</li> <li>- D.Lgs .17/2010</li> <li>- DM 13/07/2011</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Emissione di inquinanti</li> <li>- Incidenti di natura elettrica</li> <li>- Incidenti di natura meccanica</li> <li>- Incendio</li> </ul>
	Attrezzature in pressione trasportabili		X	<ul style="list-style-type: none"> <li>- D.lgs 81/08 s.m.i. (Titolo III capo I e III)</li> <li>- D.Lgs 626/96 (BT)</li> <li>- D.Lgs 17/2010</li> <li>- D.Lgs 93/2000</li> <li>- D.Lgs 23/2002</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Scoppio di apparecchiature in pressione</li> <li>- Incidenti di natura elettrica</li> <li>- Incidenti di natura meccanica</li> <li>- Incendio</li> </ul>
	Apparecchi elettromedicali		X	<ul style="list-style-type: none"> <li>- D.lgs 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I e III)</li> <li>- D.Lgs 37/2010</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Incidenti di natura elettrica</li> </ul>



	Apparecchi elettrici per uso estetico		X	- D.lgs 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I e III) - DM 110/2011	- Incidenti di natura elettrica
Attrezzature di lavoro - Altre attrezzature a motore	Macchine da cantiere (escavatori, gru, trivelle, betoniere, dumper, autobetonpompa, rullo compressore, ecc.)		X	- D.lgs 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I e III) - D.Lgs 17/2010	- Ribaltamento - Incidenti di natura meccanica - Emissione di inquinanti
	Macchine agricole (Trattrici, macchine per la lavorazione del terreno, macchine per la raccolta, ecc.)		X	- D.lgs 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I) - DM 19/11/2004 - D.Lgs 17/2010	- Ribaltamento - Incidenti di natura meccanica - Emissione di inquinanti
	Carrelli industriali (Muletti, transpallet, ecc.)		X	- D.lgs 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I e III) - D.Lgs 626/96 (BT) - D.Lgs 17/2010	- Ribaltamento - Incidenti di natura meccanica - Emissione di inquinanti - Incidenti stradali
	Mezzi di trasporto materiali (Autocarri, furgoni, autotreni, autocisterne, ecc.) Mezzi di trasporto persone (Autovetture, pullman, autoambulanze, ecc.)		X	- D.lgs 30 aprile 1992, n. 285 - D.lgs. 35/2010	- Ribaltamento - Incidenti di natura meccanica - Sversamenti di inquinanti
Attrezzature di lavoro - Utensili manuali	Martello, pinza, taglierino, segchetti, cesoie, trapano manuale, piccone, ecc.		X	- D.lgs 81/08 s.m.i. (Titolo III capo I)	- Incidenti di natura meccanica
Scariche atmosferiche	Scariche atmosferiche	X		- D.lgs. 81/08 s.m.i. (Tit. III capo III) - DM 37/08 - DPR 462/01	- Incidenti di natura elettrica (folgorazione) - Innesco di incendi o di esplosioni
Lavoro al videoterminale	Lavori al videoterminale	X		- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo VII ; Allegato XXXIV)	- Posture incongrue, movimenti ripetitivi. - Ergonomia del posto di lavoro - Affaticamento visivo
Agenti fisici	Rumore		X	- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo VIII, Capo I ; Titolo VIII, Capo II)	- Ipoacusia - Difficoltà di comunicazione - Stress psicofisico
	Vibrazioni		X	- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo VIII, Capo I ; Titolo VIII, Capo III)	- Sindrome di Raynaud - Lombalgia
	Campi elettromagnetici		X	- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo VIII, Capo I ; Titolo VIII, Capo IV)	- Assorbimento di energia e correnti di contatto
	Radiazioni ottiche artificiali		X	- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo VIII, Capo I ; Titolo VIII, Capo V)	- Esposizione di occhi e cute a sorgenti di radiazioni ottiche di elevata potenza e concentrazione.
	Microclima di ambienti severi, infrasuoni, ultrasuoni, atmosfere iperbariche		X	- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo VIII, Capo I)	- Colpo di calore - Congelamento - Cavitazione - Embolia
Radiazioni ionizzanti	Raggi alfa, beta e gamma		X	- D.Lgs. 230/95	- Esposizione a radiazioni ionizzanti
Agenti chimici pericolosi	Agenti chimici	X		- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo IX, Capo I; Allegato IV punto 2) - RD 6/5/1940, n. 635 e s.m.i.	- Esposizione per contatto, ingestione o inalazione. - Esplosione - Incendio
	Agenti cancerogeni e mutageni		X	- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo IX, Capo II)	- Esposizione per contatto, ingestione o inalazione.



	Amianto		X	- D.Lgs. 81/08 (Titolo IX, Capo III)	- Inalazione di fibre
Agenti biologici	Virus, batteri, colture cellulari, microrganismi, endoparassiti	X		- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo X)	- Esposizione per contatto, ingestione o inalazione.
Atmosfere esplosive	Presenza di atmosfere esplosive		X	- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo XI; Allegato IV punto 4)	- Esplosione
Incendio	Presenza di sostanze (solide, liquide o gassose) combustibili, infiammabili e condizioni di innesco (fiamme libere, scintille, parti calde, ecc.)		X	- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo I, Capo III, sez. VI ; Allegato IV punto 4) - D.M. 10 marzo 1998 - D. Lgs 8/3/2006 n. 139, art. 15 - Regole tecniche di p.i. applicabili - DPR 151/2011	- Incendio - Esplosioni
Altre emergenze	Inondazioni, allagamenti, terremoti, ecc.		X	- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo I, Capo III, sez. VI)	- Cedimenti strutturali
Fattori organizzativi	Stress lavoro correlato		X	- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (art. 28, comma 1 - bis) - Accordo europeo 8 ottobre 2004 - Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 18/11/2010	- Numerosi infortuni/assenze - Evidenti contrasti tra lavoratori - Disagio psico-fisico - Calo d'attenzione, - Affaticamento - Isolamento
Condizioni di lavoro particolari	Lavoro notturno, straordinari, lavori in solitario in condizioni critiche		X	- D.Lgs. 81/08 s.m.i. art. 15, comma 1, lettera a)	- Incidenti causati da affaticamento - Difficoltà o mancanza di soccorso - Mancanza di supervisione
Pericoli connessi all'interazione con persone	Attività svolte a contatto con il pubblico (attività ospedaliera, di sportello, di formazione, di assistenza, di intrattenimento, di rappresentanza e di vendita, di vigilanza in genere, ecc.)	X		- D.Lgs. 81/08 s.m.i. art. 15, comma 1, lettera a)	- Aggressioni fisiche e verbali
Pericoli connessi all'interazione con animali	Attività svolte in allevamenti, maneggi, luoghi di intrattenimento e spettacolo, mattatoi, stabulari, ecc.		X	- D.Lgs. 81/08 s.m.i. art. 15, comma 1, lettera a)	- Aggressione, calci, morsi, punture, schiacciamento, ecc.
Movimentazione manuale dei carichi	Sollevamento e spostamento dei carichi	X		- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo VI; Allegato XXXIII)	- Sforzi eccessivi - Torsioni del tronco - Movimenti bruschi - Posizioni instabili
	Movimenti ripetitivi	X		- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo VI; Allegato XXXIII)	- Elevata frequenza dei movimenti con tempi di recupero insufficienti
	Posture incongrue	X		- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo VI Allegato XXXIII)	- Prolungata assunzione di postura incongrua
Lavori sotto tensione	Pericoli connessi ai lavori sotto tensione (lavori elettrici con accesso alle parti attive di impianti elettrici)		X	- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (art. 82)	- Folgorazione



## SERVIZI IGIENICO ASSISTENZIALI

I luoghi di lavoro devono rispettare quanto richiesto per intero dall'Allegato IV d.lgs.81/08 e s.m.i. In particolare si riportano i requisiti normativi richiesti dalla suddetta normativa per i servizi igienico assistenziali:

### 1.12. Spogliatoi e armadi per il vestiario

1.12.1. Locali appositamente destinati a spogliatoi devono essere messi a disposizione dei lavoratori quando questi devono indossare indumenti di lavoro specifici e quando per ragioni di salute o di decenza non si può loro chiedere di cambiarsi in altri locali.

1.12.2. Gli spogliatoi devono essere distinti fra i due sessi e convenientemente arredati. Nelle aziende che occupano fino a cinque dipendenti lo spogliatoio può essere unico per entrambi i sessi; in tal caso i locali a ciò adibiti sono utilizzati dal personale dei due sessi, secondo opportuni turni prestabiliti e concordati nell'ambito dell'orario di lavoro.

1.12.3. I locali destinati a spogliatoio devono avere una capacità sufficiente, essere possibilmente vicini ai locali di lavoro aerati, illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione fredda e muniti di sedili

1.12.4. Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che consentono a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro.

1.12.5. Qualora i lavoratori svolgano attività insudicianti, polverose, con sviluppo di fumi o vapori contenenti in sospensione sostanze untuose od incrostanti, nonché in quelle dove si usano sostanze venefiche, corrosive od infettanti o comunque pericolose, gli armadi per gli indumenti da lavoro devono essere separati da quelli per gli indumenti privati.

1.12.6. Qualora non si applichi il punto 1.12.1, ciascun lavoratore deve poter disporre delle attrezzature di cui al punto 1.12.4 per poter riporre i propri indumenti

### 1.13.1. Acqua

1.13.1.1. Nei luoghi di lavoro o nelle loro immediate vicinanze deve essere messa a disposizione dei lavoratori acqua in quantità sufficiente, tanto per uso potabile quanto per lavarsi.

1.13.1.2. Per la provvista, la conservazione e la distribuzione dell'acqua devono osservarsi le norme igieniche atte ad evitarne l'inquinamento e ad impedire la diffusione di malattie.

### 1.13.2. Docce

1.13.2.1. Docce sufficienti ed appropriate devono essere messe a disposizione dei lavoratori quando il tipo di attività o la salubrità lo esigono.

1.13.2.2. Devono essere previsti locali per docce separati per uomini e donne o un'utilizzazione separata degli stessi. Le docce e gli spogliatoi devono comunque facilmente comunicare tra loro.

1.13.2.3. I locali delle docce devono essere riscaldati nella stagione fredda ed avere dimensioni sufficienti per permettere a ciascun lavoratore di rivestirsi senza impacci e in condizioni appropriate di igiene.

1.13.2.4. Le docce devono essere dotate di acqua corrente calda e fredda e di mezzi detergenti e per asciugarsi.

### 1.13.3. Gabinetti e lavabi

1.13.3.1. I lavoratori devono disporre, in prossimità dei loro posti di lavoro, dei locali di riposo, degli spogliatoi e delle docce, di gabinetti e di lavabi con acqua corrente calda, se necessario, e dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi.

1.13.3.2. Per uomini e donne devono essere previsti gabinetti separati; quando ciò sia impossibile a causa di vincoli urbanistici o architettonici e nelle aziende che occupano lavoratori di sesso diverso in numero non superiore a dieci, è ammessa un'utilizzazione separata degli stessi.

### 1.13.4. Pulizia delle installazioni igienico-assistenziali

1.13.4.1. Le installazioni e gli arredi destinati ai refettori, agli spogliatoi, ai bagni, alle latrine, ai dormitori ed in genere ai servizi di igiene e di benessere per i lavoratori, devono essere mantenuti in stato di scrupolosa pulizia, a cura del datore di lavoro.



## RISCHIO ELETTRICO

Il rischio elettrico deriva dagli effetti dannosi che la corrente elettrica può produrre all'uomo direttamente (quando il corpo umano è attraversato da corrente) o indirettamente (es.: incendio dovuto a causa elettrica).

### Tipologie di rischio elettrico

#### Contatto diretto

Contatto accidentale di una parte del corpo con elementi che nel normale funzionamento sono in tensione (barre elettriche dei quadri elettrici, conduttori elettrici, morsetti)

#### Contatto indiretto

Contatto accidentale di una parte del corpo con parti di apparecchiatura o parti di impianto che durante il normale funzionamento non è in tensione ma che si trova in tensione in seguito ad un malfunzionamento (guasti, malfunzionamenti, deterioramento delle apparecchiature elettriche)

#### Arco elettrico

Fenomeno fisico che si verifica a seguito di una scarica che avviene quando la tensione elettrica presente tra due punti supera il limite di rigidità dielettrica del gas interposto; se sussistono le condizioni opportune si forma un plasma che conduce la corrente elettrica fino a che non interviene la protezione a monte. È un effetto tipico del corto circuito specialmente in impianti elettrici ad alto potenziale.

È molto pericoloso in quanto provoca il raggiungimento di temperature elevatissime di fusione con conseguente pericolo di innesco di incendio e produzione di gas tossici.

#### Incendio di natura elettrica

Tale fenomeno è associabile ad una o più delle seguenti cause:

- errata realizzazione/progettazione degli impianti elettrici
- carente manutenzione degli stessi
- scorretto utilizzo di apparecchiature ad alimentazione elettrica (prolunghe, spine multiple, ciabatte)

L'incendio si innesca in seguito ad un arco elettrico che scatuisce da corto circuiti oppure a causa di fenomeni di sovracorrenti (sovraccarichi) che possono innalzare la temperatura dei componenti elettrici sino a provocare l'innesco.

### Danni della corrente elettrica sul corpo umano

Gli effetti della corrente elettrica sul corpo umano possono assumere varie forme e gravità in relazione al tipo di evento (tipo di contatto, durata del contatto, tensione, etc) ed alle condizioni ambientali (umidità, terreno).

In generale si possono individuare i seguenti effetti:

- contrazione muscolare (tetanizzazione)
- arresto respiratorio
- arresto cardiaco
- ustioni di ogni grado



## **VALUTAZIONE DEL RISCHIO ELETTRICO**

Riferimenti normativi (e bibliografici) presi in considerazione:

Titolo III Capo III D.lgs. 81/08  
DPR 462/01  
D.M. 37/08  
Norma CEI 11-27:2014  
Norma CEI 50110-1:2014  
Norma CEI 62305-2  
Norma CEI 0-10  
Norma CEI 0-15  
Linea guida Inail 2018: lavori elettrici in bassa tensione  
Web: [www.vegaengineering.com](http://www.vegaengineering.com)

### **Pre-requisito per la valutazione del rischio elettrico: Conformità dell'impianto**

Il pre-requisito della valutazione del rischio elettrico è la realizzazione dell'impianto elettrico a “regola d'arte”.

Il datore di lavoro deve verificare la conformità dell'impianto prima della valutazione dei rischi, che in caso non fosse conforme, determinerebbe già per i lavoratori un rischio inaccettabile.

Per garantire la conformità dell'impianto elettrico il datore di lavoro deve:

1. accertarsi che l'impianto sia progettato ed installato a regola d'arte, verificando la documentazione di progetto e le dichiarazioni di conformità rilasciate dagli installatori o facendo periziare l'impianto (richiedendo il rilascio della dichiarazione di rispondenza DIRI ai sensi D.M. 37/08);
2. accertarsi che i fabbricati risultino protetti dalle scariche atmosferiche (art.84 d.lgs. 81/08), ovvero dotati di idonei sistemi di protezione contro le scariche atmosferiche, in conformità alle norme tecniche (in particolare Norma CEI 62305-2);
3. assoggettare l'impianto elettrico a regolare manutenzione e verifica in base ad un programma di controlli predisposto tenendo conto delle normative vigenti, delle istruzioni all'interno dei manuali d'uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle pertinenti norme tecniche (es.: guida CEI 0-10) dando evidenza con idonee registrazioni l'effettuazione di tale attività di manutenzione;
4. assoggettare l'impianto elettrico alle previste verifiche periodiche di messa a terra ai sensi del D.P.R. 462/01, dandone evidenza per mezzo dei verbali rilasciati dal soggetto verificatore.

In base alle precedenti considerazioni, la valutazione del rischio elettrico deve concentrarsi sul rischio residuo, ovvero sui rischi non già prevenuti o protetti da una progettazione e realizzazione a regola d'arte, ed in particolare sui rischi elettrici connessi ad una non idonea manutenzione e verifica degli apparecchi (incluso in questa definizione anche le macchine) ed impianti elettrici, ad una carente informazione dei lavoratori sui rischi di natura elettrica e ad una insufficiente formazione sul corretto utilizzo degli apparecchi ed impianti elettrici.

Ai sensi dell'art.80 d.lgs. 81/08 il datore di lavoro ha valutato il rischio elettrico connesso alla presenza di impianti ed apparecchi elettrici, tenendo in considerazione tre principali aspetti:

- le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro considerando eventuali interferenze
- i rischi elettrici presenti nel luogo di lavoro
- tutte le condizioni di esercizio prevedibili degli impianti ed apparecchi elettrici

Vengono presi in considerazione 2 gruppi di lavoratori ai fini della valutazione del rischio elettrico:

- 1 lavoratori utilizzatori: tutti i lavoratori che utilizzano l'impianto e le apparecchiature elettriche
- 2 addetti ai lavori elettrici: tutti i lavoratori che svolgono lavori elettrici (ossia lavori con accesso a parti attive dell'impianto elettrico).



## **Valutazione del rischio elettrico per i lavoratori utilizzatori**

Questo gruppo di lavoratori riguarda tutti coloro che utilizzano l'impianto e le apparecchiature elettriche. La conformità e la messa in sicurezza dell'impianto elettrico e degli apparecchi a norma da parte del datore di lavoro garantiscono il lavoratore in termini di prevenzione, purché quest'ultimo sia correttamente formato ed informato sui concetti base del rischio elettrico.

Il rischio residuo descritto in precedenza consiste che anche impianti ed apparecchi elettrici correttamente dimensionati e selezionati possono diventare molto pericolosi quando non sono utilizzati secondo criteri di sicurezza.

Il mancato rispetto delle norme di sicurezza riguardanti l'impianto elettrico oppure l'uso scorretto delle apparecchiature collegate possono essere fonte di pericolo da elettricità per i lavoratori e chiunque utilizzi l'impianto o le apparecchiature elettriche presenti nell'attività.

### **PRINCIPALI MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER I LAVORATORI**

- Non introdurre né utilizzare apparecchiature non fornite dall'azienda (ad es. piastre elettriche, caffettiere elettriche).
- Non togliere la spina dalla presa tirando il filo.
- Non forzare le spine nelle prese.
- Non attaccare più di un apparecchio elettrico ad una spina.
- Evitare riparazioni o interventi "fai da te" (in particolare spine, adattatori, prese multiple, prolunghe). Ad esempio, l'alimentazione di più apparecchi da una sola presa può provocare il riscaldamento dei conduttori e della presa stessa con pericolo di innesco di incendio. È invece necessario richiedere l'installazione di un numero adeguato di prese adatte.
- Non utilizzare apparecchiature elettriche per scopi non previsti dal costruttore.
- Ricordarsi che spesso i conduttori di un impianto elettrico sono incassati nei muri; usare quindi la dovuta attenzione nel piantare chiodi o nel forare le pareti.
- Prestare particolare attenzione all'uso di apparecchi elettrici nei locali umidi (ad es. i bagni) oppure con mani o piedi bagnati: in questi casi possono diventare pericolose anche tensioni che abitualmente non lo sono.
- Segnalare prontamente ai propri referenti (DDL, RLS, RSPP, Preposto) ogni situazione anomala (senso di scossa nel toccare un'apparecchiatura, scoppietti provenienti da componenti elettrici, odore di bruciato proveniente dall'interno di un'apparecchiatura, ecc.) nonché eventuali cattive condizioni manutentive di impianti o apparecchiature.
- Il personale addetto alla manutenzione ed installazione degli impianti deve seguire specifiche procedure di intervento ed utilizzare, quando previsti, i dispositivi tecnici (guanti dielettrici, pedane isolanti, utensili isolati ecc.).
- Ogni lavoratore deve essere informato sul rischio elettrico presente in azienda (art. 36 d.lgs.81/08).
- Ogni lavoratore deve essere formato sul rischio elettrico presente in azienda (art. 37 d.lgs.81/08).

Sono oggetto della valutazione dei rischi aziendali le fasi di lavoro specifiche in cui può essere presente il pericolo di elettrocuzione (vedasi capitolo dedicato alla valutazione dei rischi delle fasi di lavoro)




## Valutazione del rischio elettrico per gli addetti ai lavori elettrici

Per addetti ai lavori elettrici, si intendono persone che svolgono lavori elettrici e che devono essere specificamente formate, addestrate e qualificate prima di poter operare, come previsto dalla norma CEI 11-27. Tali addetti devono fare anche attività di installazione, modifica e manutenzione degli impianti. Possono essere esposti a livelli di rischio elettrico molto alti, per cui devono operare seguendo rigide procedure di lavoro e utilizzare anche DPI di terza categoria.

Per effettuare la valutazione del rischio elettrico per i lavoratori addetti ai lavori elettrici e per la scelta delle misure di sicurezza, il datore di lavoro, deve prendere come riferimento le norme CEI 11-27 e CEI 50110-1.

Ai sensi dell'art. 82 d.lgs. 81/08 è vietato eseguire lavori sotto tensione. Tali lavori sono tuttavia consentiti nei casi in cui le tensioni su cui si opera sono di sicurezza secondo quanto previsto dallo stato della tecnica o quando i lavori sono eseguiti nel rispetto di specifiche condizioni in considerazione anche delle norme tecniche.

Zone di interesse per la valutazione del rischio elettrico:



in cui:

### Zona di lavoro con rischio elettrico

È la zona all'interno della quale sono compresi tutti i lavori con rischio elettrico.

All'interno di tale zona di lavoro **devono** essere garantite le misure di prevenzione. Nessun estraneo deve entrarvi senza autorizzazione

### Zona di lavoro sotto tensione

DL: spazio, delimitato dalla distanza DL, intorno alle parti attive nel quale non è assicurato il livello di isolamento atto a prevenire il pericolo elettrico. È la distanza che definisce il limite della zona di lavoro sotto tensione.

### Zona prossima


DV: spazio esterno alla zona di lavoro sotto tensione delimitato dalla distanza DV. È la distanza che definisce il limite della zona di lavoro in prossimità.

### Zona di lavoro non elettrico

DA9: Spazio esterno alla zona prossima delimitato dalla distanza DA9. È la distanza che definisce il limite della zona dei lavori non elettrici



Sintesi dei lavori su impianti elettrici in bassa tensione (i colori usati per i riquadri coincidono con i colori delle zone di lavoro già utilizzati nella figura precedente)





## Sicurezza degli addetti ai lavori elettrici

Nell'esecuzione dei lavori sotto tensione gli addetti sono soggetti ai seguenti rischi elettrici:

- shock elettrico (folgorazione) e ustioni dovuti al contatto con tensioni pericolose;
- effetti dannosi dovuti all'arco elettrico provocato da cortocircuito o da interruzione di circuiti con correnti circolanti elevate.

La sicurezza degli addetti ai lavori elettrici è basata sia sulla loro formazione che sulla precisa osservanza delle procedure di lavoro.

Il Datore di lavoro deve, non solo valutare il rischio elettrico ai sensi dell'art. 80 del d.Lgs.81/08, individuando precise procedure di lavoro in sicurezza, ma anche assegnare precisi ruoli e responsabilità ai soggetti che rivestiranno queste funzioni, con chiari compiti organizzativi e di supervisione nell'esecuzione di lavori elettrici che dovranno svolgersi, come previsto dal Titolo III del D. Lgs. 81/08, in conformità alle norme tecniche CEI 11-27:2014 e CEI EN 50110-1:2014. Tutti i soggetti devono ricevere adeguata formazione.

Le responsabilità decisionali, organizzative e realizzative, durante i lavori sugli impianti elettrici, devono essere ripartite tra le seguenti figure professionali:

- URI: persona o unità responsabile dell'impianto elettrico
- RI: persona responsabile dell'impianto per i lavori elettrici
- URL: persona o unità responsabile della realizzazione del lavoro
- PL: preposto alla conduzione del lavoro

### URI Persona o unità responsabile dell'impianto elettrico

È l'unità responsabile della gestione in sicurezza dell'impianto elettrico durante il normale esercizio (in assenza di lavori di qualunque natura). Come tale, può pianificare e programmare i lavori. Poiché è di fatto l'utilizzatore dell'impianto, ne conosce le eventuali necessità di lavori o di interventi manutentivi. Se l'URI coincide con la RI, deve essere necessariamente una PES (persona esperta)

Solitamente coincide con il Datore di lavoro. Garantisce la conformità dell'impianto elettrico e le manutenzioni, può delegare ed incaricare qualcuno, ma rimarrà sempre responsabile.

Il ddl può autocertificare le proprie competenze.

### RI persona responsabile dell'impianto per i lavori elettrici

È la persona che conduce l'impianto durante i lavori elettrici. È la persona responsabile, durante l'attività di lavoro, della sicurezza dell'impianto elettrico. È designata dall'URI quando si deve effettuare un lavoro elettrico, comprese le manutenzioni.

RI ha le seguenti responsabilità:

- redige i piani di lavoro;
- condivide la scelta metodologica e organizzativa del lavoro con l'URL (o col PL se l'URL manca);
- attua (anche tramite delega scritta a PES o PAV) le manovre per la messa in sicurezza dell'impianto prima dell'esecuzione del lavoro, inclusi i provvedimenti per evitare richiuse intempestive, l'apposizione di eventuali terre nei punti di sezionamento e i cartelli che avvertono dei pericoli;
- identifica e delimita la zona di lavoro (in collaborazione con il PL);
- fa in modo che le condizioni di sicurezza dell'impianto siano mantenute durante l'esecuzione del lavoro;
- consegna l'impianto al PL e lo autorizza all'inizio del lavoro;
- riceve dal PL la comunicazione di conclusione del lavoro e di ripristino del normale assetto di esercizio;
- riconsegna l'impianto alla URI, al termine dei lavori.

Deve essere PES.

In caso di un appaltatore, l'azienda committente deve individuare chi è RI, è comunque la figura che "nasce e muore" quando c'è un lavoro elettrico, nel periodo di svolgimento del lavoro elettrico, è responsabile della messa in sicurezza dell'impianto.

RI può quindi coincidere con la stessa persona che effettua il lavoro elettrico.



#### URL persona o unità responsabile della realizzazione del lavoro

Persona o Unità Responsabile della realizzazione del lavoro: è l'unità a cui è demandato l'incarico di eseguire il lavoro. Può coincidere con la stessa persona che ricopre il ruolo di persona preposta alla conduzione dell'attività lavorativa (PL).

Ha le seguenti responsabilità:

- verifica e condivisione con la RI della scelta metodologica e organizzativa del lavoro;
- predispone l'eventuale Piano di intervento;
- individua il PL e gli addetti al lavoro;
- organizza gli operatori;
- verifica della disponibilità di procedure, attrezzature, dispositivi di protezione e mezzi di supporto per la corretta realizzazione del lavoro;
- verifica della formazione ed eventuale idoneità degli operatori addetti al lavoro;

organizzazione degli operatori.

L'URL, se identificata in una persona, deve essere necessariamente essere PES (Persona Esperta), che coincide con il PL.

#### PL preposto alla conduzione del lavoro

PL, Persona preposta alla conduzione dell'attività lavorativa: è la persona che ha la responsabilità della conduzione operativa del lavoro. Deve possedere un'approfondita esperienza lavorativa sugli impianti elettrici su cui può operare. Deve avere la professionalità riconosciuta di PES (solo in casi particolari può essere una PAV)

Ha le seguenti responsabilità:

- recepisce e condivide l'eventuale Piano di intervento;
- conduce operativamente i lavori secondo l'eventuale Piano di intervento;
- prende in carico l'impianto elettrico dalla URL cui poi lo riconsegna al termine dei lavori (se manca la URL allora lo scambio avviene con la RI);
- nei lavori fuori tensione, verifica l'assenza di tensione e, nei casi previsti, verifica l'installazione della messa a terra e in cortocircuito sul posto di lavoro;
- adotta le procedure previste per i lavori in prossimità di parti attive;
- verifica all'inizio e durante l'attività, la sussistenza delle condizioni previste;
- controlla il comportamento del personale, relativamente all'uso di attrezzature e DPI;
- decide l'inizio, la continuazione, la sospensione, la ripresa, il termine dei lavori, anche in riferimento alle condizioni atmosferiche.

URI e URL sono necessarie per tener conto della suddivisione dell'attività lavorativa che avviene presso aziende/società organizzate e strutturate (ad esempio di medie e grandi dimensioni). In tali aziende ogni attività lavorativa deve essere studiata e progettata non solo da una singola persona, ma da uno staff aziendale.

In caso di aziende/società piccole o comunque meno strutturate, la URI è sempre presente in quanto proprietaria dell'impianto elettrico, mentre le figure di URL, di RI, e di PL possono essere distinte o possono coincidere in un'unica persona, se questa ha tutte le competenze necessarie.

#### Nomine per il livello di qualifica degli addetti ai lavori elettrici

Il datore di lavoro deve, avvalendosi anche del medico competente, individuare le persone adatte ed attribuire per iscritto il livello di qualifica agli addetti ai lavori elettrici con le modalità, requisiti formativi e conoscenze pratiche previste dalla norma CEI 11-27:

PES: persona esperta

PAV: persona avvertita

PEI: persona idonea



## **CONCLUSIONI VALUTAZIONE DEL RISCHIO ELETTRICO**

Pre-requisito per la valutazione del rischio elettrico:      **Conformità dell'impianto**

Il pre-requisito della valutazione del rischio elettrico è la realizzazione dell'impianto elettrico a “regola d'arte”. Il datore di lavoro deve verificare la conformità dell'impianto prima della valutazione dei rischi, che in caso non fosse conforme, determinerebbe già per tutti i gruppi di lavoratori un rischio inaccettabile. Per garantire la conformità dell'impianto elettrico il datore di lavoro rispetta i punti “1-2-3-4” elencati precedentemente.

Valutazione del rischio elettrico gruppo lavoratori: **utilizzatori**

È considerato rischio residuo accettabile quando:

La conformità e la messa in sicurezza dell'impianto elettrico e degli apparecchi a norma da parte del datore di lavoro garantiscono il lavoratore in termini di prevenzione, purché quest'ultimo sia correttamente formato ed informato sui concetti base del rischio elettrico. La formazione e l'informazione del lavoratore utilizzatore è garantita dal rispetto delle “misure di prevenzione ed istruzioni per i lavoratori” elencate precedentemente.

Valutazione del rischio elettrico gruppo lavoratori: **addetti ai lavori elettrici**

È considerato rischio residuo accettabile quando:

- I lavoratori sono formati e addestrati ad eseguire lavori elettrici secondo la norma CEI 11-27
- I lavoratori sono formalmente qualificati secondo la norma CEI 11-27 dal datore di lavoro (nomine) per le specifiche attività effettivamente svolte dagli stessi
- I lavoratori dispongono ed adottano procedure di lavoro, conformi a quelle previste della norma CEI 11-27, sia per l'organizzazione del lavoro che per le misure di prevenzione e di emergenza
- I lavoratori sono dotati ed addestrati ad utilizzare attrezzature di lavoro e DPI (idonei e controllati periodicamente) conformi alla norma CEI 11-27 e d.lgs. 81/08.

Per tutti i lavoratori (utilizzatori ed addetti ai lavori elettrici) il datore di lavoro, a conclusione della valutazione del rischio elettrico, deve:

- individuare procedure di lavoro, misure di prevenzione e di emergenza secondo la norma CEI 11-27 (es.: procedura denominata organizzazione dei lavori elettrici)
- individuare procedure di uso e manutenzione dell'impianto elettrico
- provvedere alla protezione dalle scariche atmosferiche (protezioni dai fulmini)
- provvedere alle verifiche periodiche sugli impianti elettrici ed impianti di protezione dai fulmini ai sensi della normativa nazionale e norme tecniche con relativa conservazione dei verbali
- formare, individuare ed assegnare ruoli e responsabilità agli addetti ai lavori elettrici.

Inoltre:

- nessun lavoro elettrico deve svolgersi senza RI e PL. Queste due figure devono essere sempre individuate prima di poter eseguire lavori elettrici e anche non elettrici ma con rischio elettrico o comunque sempre nei lavori oggetto della norma CEI 11-27
- in caso di appalto il committente deve assicurarsi e richiedere che l'appaltatore sia in possesso dei requisiti richiesti per l'esecuzione dei lavori secondo la norma CEI 11-27 (e della CEI 0-15 se trattasi di cabine elettriche). Utilizzare check-list allegata al presente documento (chiamata check di valutazione dell'idoneità tecnico professionale dell'appaltatore, ai sensi del d.lgs. 81/08 e adempimenti alla norma CEI 11-27)
- il datore di lavoro individua e nomina per iscritto il livello di qualifica degli addetti ai lavori elettrici secondo la norma CEI 11-27 (nomine PES/PAV/PEI).

Per entrambi i gruppi di lavoratori, sono oggetto della valutazione dei rischi aziendali, le fasi di lavoro specifiche in cui può essere presente il rischio elettrico (vedasi capitolo dedicato alla valutazione dei rischi delle fasi di lavoro).



## **RISCHIO CHIMICO – SOSTANZE PERICOLOSE – AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI - AMIANTO**

### **TITOLO IX D.LGS. 81/08 smi**

#### **Rischio chimico – sostanza pericolose**

Rischio non presente.

Le attività lavorative di pulizia locali ed attrezzature vengono svolte da Terzi, nello specifico si fa riferimento diretto ai contratti tra le parti che costituiscono Allegato al presente DVR.

All'occorrenza ed occasionalmente può capitare che i lavoratori della Freccia Azzurra usino detersivi, detergenti e sanificanti e insetticidi ad uso comune.

I prodotti sono usati con l'ausilio di panni, spugne e spazzoloni diluiti nell'acqua o nebulizzati direttamente sulle superfici da pulire (pavimento).

Devono essere comunque rispettate le seguenti misure di prevenzione per gestire il rischio chimico:

- informazione ai lavoratori art.36 d.lgs. 81/08 sui prodotti chimici utilizzati in struttura e loro impiego, su chi sono gli addetti alle emergenze e addetti antincendio, compreso il MC ove previsto e su ulteriori misure di prevenzione da rispettare in merito al rischio chimico
- formazione specifica lavoratori art. 37 d.lgs. 81/08 relativamente anche al rischio chimico per tutti i lavoratori
- scheda tecniche e schede di sicurezza di ogni prodotto a disposizione dei lavoratori per prenderne visione ed attuare procedure particolari ove richiesto
- DPI e/o altri dispositivi di protezione (non classificati come DPI): mascherina facciale monouso, guanti in gomma, mascherina ffp2/ffp3

#### **Rischio esposizione amianto**

Alla stesura del presente DVR, rischio non presente

## **RISCHIO MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI E MOVIMENTI RIPETITIVI**

### **TITOLO IV D. LGS. 81/08 smi**

#### **Rischio mmc**

Addetto Lavoratore Sportivo (istruttore, allenatore, personal trainer)

Rischio mmc: **basso**

Si fa presente che la valutazione dei rischi relativa al presente titolo non è stata fatta ricorrendo alle metodologie NIOSH o MAPO in quanto le attività lavorative che saranno descritte di seguito e che possono esporre a tale rischio, non sono valutabili con i metodi suddetti, non essendo riconducibili ai parametri richiesti. Si tratta, infatti, di attività effettuate all'occorrenza, talvolta estemporanee estremamente variabili sia nella frequenza dei movimenti che nel peso spostato e/o sollevato durante l'arco di una giornata lavorativa (spesso in mezza giornata o poche ore) e che non soddisfano quindi i requisiti richiesti dalle metodologie a cui la normativa fa riferimento. Stesso discorso vale per la movimentazione dell' "utente" da parte dell'istruttore. Il lavoratore (istruttore, allenatore, personal trainer) può accompagnare/aiutare l'utente nello svolgere un determinato esercizio fisico o movimento, senza però compiere alcuno sforzo manuale che necessiti di ulteriori approfondimenti con le metodologie suddette.

Ciò premesso, si è comunque proceduto alla valutazione dei rischi di movimentazione manuale, comprendendo anche le posture incongrue, effettuata analizzando per le diverse mansioni, le attività che possono esporre al rischio e di conseguenza sono state messe a punto adeguate misure di sicurezza atte a tutelare la salute dei lavoratori.

Rischi:

Movimentazione manuale e assunzione di posture incongrue: disturbi muscolo scheletrici, articolari, sforzi dorso-lombari, ecc.



Devono essere rispettate le seguenti misure di prevenzione affinché possa risultare un rischio residuo accettabile:

- informazione ai lavoratori art.36 d.lgs. 81/08 in merito alla movimentazione manuale dei carichi, sulle disposizioni impartite eventualmente dal MC e su ulteriori misure di prevenzione da rispettare in merito al rischio da movimentazione manuale dei carichi
- formazione specifica lavoratori art. 37 d.lgs. 81/08 relativamente anche al rischio movimentazione manuale dei carichi
- dotazione di adeguate attrezzature di sussidio ai lavoratori per le fasi di pulizia e manutenzione accessori
- lavoratori esclusivamente qualificati del settore

#### Addetto impiegato ufficio

Rischio mmc: **basso**

L'attività lavorativa svolta in ufficio non è considerata dalla letteratura specifica, comportante particolari rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico in particolare dorso-lombari: la movimentazione manuale dei carichi non costituisce infatti un rischio specifico per i lavoratori impiegati in lavoro d'ufficio. Tuttavia anche i lavoratori impiegati in ufficio sono stati formati sulle modalità corrette di MMC da mettere in pratica in caso di movimentazione occasionale di pesi superiori a 3 kg (movimentazione confezioni contenenti materiale da ufficio, tipo risme di carta, ecc).

#### Movimenti ripetitivi

Rischio basso.

È molto frequente l'alternanza delle diverse fasi di lavoro comprese le pause ed è correttamente gestito idoneo turnover tra i lavoratori e rispettive mansioni.

### **RUMORE**

Alla data di stesura del presente DVR, rischio non presente

### **VIBRAZIONI**

Alla data di stesura del presente DVR, rischio non presente

### **LAVORI IN QUOTA**

Rischio non presente.

### **STRESS LAVORO-CORRELATO**

Analizzando le attività effettuate in azienda dai lavoratori, emerge che generalmente tali attività vengono effettuate senza ritmi di lavoro imposti, senza condizioni disagiati e non viene in alcun modo intaccato il clima di benessere psichico per i lavoratori.

### **VIDEOTERMINALI**

Valutazione rischio VDT: rischio basso.

La valutazione per il rischio videoterminale è riferita esclusivamente per i lavoratori impiegati in ufficio.

Dalle indagini effettuate risulta che:

- il lavoro al videoterminale non è svolto in modo sistematico e abituale per 20 ore settimanali
- non vi sono lavoratori definibili come da art. 173, comma c, del D. Lgs 81/08 e s.m.i.

### **CAMPI ELETTRROMAGNETICI**

Alla stesura del presente DVR, rischio assente o comunque trascurabile (vedi uso elettrodomestici, vdt, ecc)

### **RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI**

La valutazione del rischio di radiazioni ottiche artificiali (ROA), è stata effettuata facendo un censimento sulle possibili fonti di ROA presenti in struttura.

Le sorgenti presenti sono le seguenti:

- Illuminazione standard
- Monitor
- Fotocopiatrici

Le sorgenti di cui sopra ai sensi dello standard UNI EN 12198:2009 e s.m.i, appartengono alla "Classe 0" e quindi sono "giustificabili". Rischio trascurabile.



### SCARICHE ATMOSFERICHE

Il datore di lavoro deve provvedere affinché tutti i luoghi di lavoro, gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini realizzati secondo le norme tecniche ai sensi Titolo III Capo III e allegato IX d.lgs. 81/08 e smi.

### MICROCLIMA

Rischio discomfort termico: alla data di stesura del DVR, rischio non presente.

Il ricambio dell'aria è assicurato dall'afflusso d'aria esterna attraverso gli infissi apribili. Gli ambienti di lavoro sono dotati di pompe di calore e di impianto di condizionamento e quindi di ricircolo dell'aria.

Gli impianti devono essere sottoposti alle verifiche periodiche secondo normativa vigente e a pulizia ordinaria a garantire il perfetto funzionamento.

### ATMOSFERE ESPLOSIVE

Rischio non presente.

### RISCHIO BIOLOGICO

#### TITOLO X D.LGS. 81/08 smi

#### Rischio biologico nelle mansioni svolte

##### Attività d'ufficio/amministrazione:

per questa attività lavorativa della presente impresa si ha un rischio biologico generico per cui è necessario rispettare le ordinarie misure di igiene personale e dei luoghi di lavoro.

##### Attività di istruttore, allenatore / personal trainer:

per questa attività lavorativa si ha un rischio biologico specifico potenziale dovuto a contatti accidentali con utenti con possibili agenti biologici, per cui per tali mansioni, il lavoratore deve adottare corrette misure di prevenzione e protezione.

Le principali misure di prevenzione da seguire:

- È fatto obbligo ai lavoratori di lavarsi le mani dopo la fine di ogni prestazione o comunque di contatto con l'utente.
- Le superfici a contatto con gli utenti devono essere sempre pulite a ogni fine seduta utilizzando prevalentemente disinfettanti clorurati o alcolici.
- Prediligere attrezzatura monouso.
- L'attrezzatura non monouso, ad ogni fine lavorazione deve essere lavata e disinfettata.
- In caso di clienti affetti da patologie e/o con lesioni cutanee sospette, astenersi dall'effettuare la prestazione dopo aver consigliato all'utente - nel rispetto della privacy - di recarsi dal proprio medico; dopo l'eventuale contatto, deve essere effettuata un'accurata pulizia e disinfezione delle superfici/biancheria eventualmente utilizzate, oltre che delle mani.
- E' opportuno che tutti gli operatori addetti siano vaccinati.
- In caso di esposizione a sangue o altri liquidi biologici occorre una valutazione tempestiva da parte di un medico.

In caso di presenza ed utilizzo di spogliatoi e docce è garantita la gestione del Rischio Legionella.



## DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.) CONSEGNATI



A seguito dell'analisi e della valutazione dei rischi inerenti le attività effettuate in azienda, il datore di lavoro ha individuato le caratteristiche dei DPI, necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi stessi,

tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI.

- Scarpe antiscivolo chiuse (tutto il turno di lavoro, per lo sportivo non classificate come DPI)
- Guanti in lattice/vinile monouso
- Mascherina facciale
- Abbigliamento sportivo previsto dalla Disciplina sportiva Basket (non classificato come DPI)
- Protezioni Individuali previste dalla Disciplina Sportiva Basket o su parere medico (non classificato come DPI)

La consegna dei D.P.I. viene registrata su apposite schede firmate da ogni lavoratore che sono conservate presso gli uffici e costituiscono parte integrante del presente DVR (registro di consegna DPI).

## PRESIDI DI PRIMO SOCCORSO

In azienda, così come previsto dall' art.45, commi 1 e 2 del D.Lgs. 81/08, sono presenti i presidi sanitari indispensabili per prestare le prime immediate cure ai lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso. Detti presidi sono contenuti in Cassette di Primo Soccorso. Per gli addetti al primo soccorso vedi nomine.

## PREVENZIONE INCENDI

Nei luoghi di lavoro aziendali sono state adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori, ai sensi dell' art. 46 del D.Lgs. 81/08.

In particolare, sono stati applicati i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui ai sensi del DM 01.09.21, DM 02.09.21, DM 03.09.21.

La presente attività non è soggetta a prevenzione incendi.

Per gli Addetti Antincendio vedi nomine allegate.

Per quanto concerne la prevenzione incendi presso Terzi si fa riferimento ai contratti relativi in essere tra le parti e conseguente DVR aziendale di terzi nonché informazione rischi art.26 per quanto concerne il rischio incendio.

## SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Il Datore di Lavoro ha ottemperato a quanto disposto dall' art. 31 del D. Lgs. 81/08 per la costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione.

L'incarico di RSPP è assunto esternamente dal Dott. Menchi Lorenzo. (vedi contratto di nomina tra le parti).

Il suddetto ha collaborato con le altre figure aziendali alla redazione del presente documento di valutazione dei rischi tenendo conto dei seguenti aspetti:

- a) la natura dei rischi;
- b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- d) i dati relativi alle malattie professionali;
- e) eventuali provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

Tutte le informazioni aziendali inerenti la sicurezza in possesso del RSPP sono state fornite dal datore di lavoro.

L'RSPP non può essere fisicamente sempre presente durante le attività lavorativa.

La supervisione e la responsabilità di controllare circa il corretto svolgimento delle attività "in sicurezza" per prevenire incidenti ed infortuni da parte dei lavoratori spetta quindi al datore di lavoro o suo delegato (preposto) presente durante i lavori.

L'RSPP rilascia periodicamente documentazione sulle criticità riscontrate (operative e documentali) e relative azioni migliorative, misure di prevenzione da mettere in atto da parte dell'azienda per adempiere alla normativa di settore, prevenire gli infortuni e/o per incrementare il miglioramento continuo dell'organizzazione. Tale documentazione può essere divulgata anche direttamente mezzo e-mail indirizzate al datore di lavoro e suoi delegati. Anomalie gravi ed urgenti possono essere divulgate mezzo PEC.



## FORMAZIONE DEI LAVORATORI

In azienda sono conservati gli attestati comprovanti l'avvenuta formazione dei lavoratori in merito alla tutela della salute e della sicurezza nel luogo di lavoro, conformemente a quanto previsto dal D.Lvo 81/08 e dall'Accordo Stato Regioni del dicembre 2011.

Sono stati altresì sottoposti a corsi di formazione specifici i lavoratori nominati ai compiti specifici di addetto al primo soccorso ed addetto alla lotta antincendio e gestione delle emergenze.

## SORVEGLIANZA SANITARIA

Allo stato attuale l'azienda **non** è soggetta a sorveglianza sanitaria obbligatoria. Qualora ne sussisterà la necessità e l'obbligo, verrà nominato un medico competente. Lo stesso, nell'espletamento delle funzioni derivanti dalla nomina, provvederà a sottoporre i lavoratori a visita medica per il rilascio dell'idoneità lavorativa prevista dalla legge. Per tutte gli espletamenti inerenti la sorveglianza sanitaria si rimetterà a documentazione elaborata dal medico competente (protocollo sanitario, relazione medica annuale, cartelle sanitarie di rischio).

## PROCEDURE PER LA TUTELA DELLE LAVORATRICI IN STATO DI GRAVIDANZA

Qualora venisse segnalata la presenza di una lavoratrice in stato di gravidanza, viene seguita la presente procedura aziendale come segue.

### **La lavoratrice:**

- accertato lo stato di gravidanza lo comunica al Datore di Lavoro con un certificato medico di gravidanza rilasciato a firma del suo ginecologo.

### **Il Datore di Lavoro:**

- segnala lo stato di gravidanza della dipendente alla Direzione di appartenenza e/o al Responsabile di Unità Operativa/Dipartimento secondo le procedure adottate da ogni singola Azienda;
- informa la lavoratrice e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sui rischi presenti sul luogo di lavoro; sulle attività che devono essere evitate, le precauzioni e i dispositivi di protezione individuale (DPI) da utilizzare; sulle procedure aziendali esistenti a tutela della salute e della sicurezza della stessa e del nascituro; sulle norme di tutela di tipo amministrativo e contrattuale (astensione anticipata, astensione obbligatoria, facoltativa, congedi parentali, rientro al lavoro, ecc.). Sarà opportuno che le Aziende predispongano un opuscolo informativo per le dipendenti;
- richiede ai Dirigenti o preposti con la collaborazione del Medico Competente, del Servizio di Prevenzione e Protezione e dei RLS, una valutazione delle attività che possono comportare un rischio per la gravida e il nascituro per verificare il possibile mantenimento della lavoratrice presso la unità operativa, con limitazioni o cambio della mansioni, o predisporre il trasferimento presso altra mansione;
- nell'impossibilità di adibire la lavoratrice all'interno dell'Azienda in attività non a rischio lo segnala alla Direzione Provinciale del Lavoro (DPL) che può disporre, sulla base di accertamento medico avvalendosi dei competenti organi, l'interdizione dal lavoro per uno o più periodi (astensione per lavoro a rischio).

### **Rientro al Lavoro**

La ripresa dell'attività lavorativa può avvenire in diversi momenti:

- **Nei primi sette mesi dopo il parto** la lavoratrice non può essere esposta a lavori a rischio per il puerperio o l'allattamento.
- **Nei primi 12 mesi dopo il parto** la lavoratrice non può svolgere la propria attività in turno notturno (dalle ore 24.00 alle ore 6.00).
- **Periodi di riposo:** durante il 1° anno di vita del bambino la lavoratrice ha diritto a due periodi di riposo di un ora ciascuno. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore. I periodi di riposo sono considerati ore lavorative anche agli effetti della retribuzione e comportano il diritto della lavoratrice ad uscire dall'Azienda. In caso di parto plurimo i periodi di riposo sono raddoppiati.

**Allattamento oltre al 7° mese:** astensione facoltativa dal lavoro su prescrizione medica



## RISCHIO ASSUNZIONE BEVANDE ALCOLICHE O SOSTANZE STUPEFACENTI

### Divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche

L'art.15 della Legge 125/2001 impone il divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi.

Il 16 marzo 2006, la Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ha sancito *l'Intesa in materia di individuazione delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell'articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125*, individuando nell'allegato 1 le attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi.

ALLEGATO n. - ELENCO ATTIVITA' PER DIVIETO USO ALCOOL: - Mansioni amministrazione, istruttore palestra, pulizie

Comunque il datore di lavoro ha adottato e portato a conoscenza di tutti i lavoratori dipendenti il seguente regolamento in materia.

L'ALCOOL PUÒ INFLUIRE NEGATIVAMENTE SULLA CAPACITA' DI LAVORARE EFFICACEMENTE E PUÒ METTERE IN PERICOLO LA PROPRIA SALUTE, QUELLA DEI COLLEGHI E DEI CLIENTI VERSO I QUALI L'AZIENDA OPERA.

**FRECCIA AZZURRA BASKET** VIETA IL POSSESSO, IL CONSUMO, L'ACQUISTO, LA VENDITA, IL TENTATIVO DI VENDITA, LA DISTRIBUZIONE O LA PRODUZIONE DI SOSTANZE ILLEGALI NELL'AMBIENTE DI LAVORO, NONCHÉ L'ABUSO O L'USO ILLECITO DI ALCOL E DI SOSTANZE ILLEGALI E FARMACI PRESCRIVIBILI, DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ PER CONTO DI **FRECCIA AZZURRA BASKET**

IN PARTICOLARE:

1. È FATTO ASSOLUTO DIVIETO INTRODURRE E CONSUMARE BEVANDE ALCOLICHE ALL'INTERNO DEI LOCALI DELLA **FRECCIA AZZURRA BASKET** PER:

- TUTTI I DIPENDENTI,
- PERSONE ESTERNE
- VISITATORI

2. È FATTO ASSOLUTO DIVIETO PRESENTARSI SUL POSTO DI LAVORO SOTTO L'EFFETTO DELL'ALCOOL.

3. E' FATTO ASSOLUTO DIVIETO CONSUMARE BEVANDE ALCOLICHE DURANTE EVENTUALI TRASFERTE LAVORATIVE SIA NEL TRAGITTO PER RAGGIUNGERE LA SEDE UTILLANDO MEZZI AZIENDALI, SIA DURANTE L'ATTIVITA' LAVORATIVA.

4. È CONSIDERATO NON IDONEO ALLO SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA MANSIONE CHIUNQUE RISULTI POSITIVO DURANTE L'ORARIO DI LAVORO AD UN CONTROLLO.

AL FINE DI PORRE IN ESSERE IL SOTTOSCRITTO REGOLAMENTO SONO PREVISTI I SEGUENTI CONTROLLI:

1. CONTROLLO DA PARTE DEI PREPOSTI RELATIVAMENTE ALL'INTRODUZIONE E AL CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE.

2. EVENTUALE CONTROLLO STRUMENTALE CON ETILOMETRO, DA PARTE DEL MEDICO COMPETENTE.

3. VERIFICA DA PARTE DEI PREPOSTI CHE LE CONDIZIONI PSICO-FISICHE DEI LAVORATORI SIANO IDONEE ALLO SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA MANSIONE



## **MISURE SANZIONATORIE PER I LAVORATORI DIPENDENTI:**

1. IN CASO DI INTRODUZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE, LE STESSE SARANNO IMMEDIATAMENTE CONFISCATE E RESTITUITE AL TERMINE DELL'ORARIO DI LAVORO. SEGUIRA' LA CONTESTAZIONE DISCIPLINARE SECONDO QUANTO PREVISTO DAL CCNL. NEL CASO DI INTRODUZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE NON REGOLARMENTE PRESCRITTE LE MEDESIME SARANNO SEQUESTRATE E SARA' VALUTATA DALLA DIREZIONE AZIENDALE LA SEGNALAZIONE AGLI ORGANI DI PUBBLICA SICUREZZA.
2. IL LAVORATORE VERRA' IMMEDIATAMENTE SOSPESO DALLO SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA MANSIONE E INVIATO/ACCOMPAGNATO AL PROPRIO DOMICILIO AL FINE DI IMPEDIRE POSSIBILI RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE PROPRIA E DEI COLLEGHI.
3. SE, DA CONTROLLI EFFETTUATI DAL MEDICO COMPETENTE SUI LAVORATORI A RISCHIO INDIVIDUATI DALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI, IL LAVORATORE RISULTASSE POSITIVO AL TEST, IL PREPOSTO AVRA' L'OBLIGO DI SOSPENDERLO IMMEDIATAMENTE DALLO SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA MANSIONE E DI INVIARLO/ACCOMPAGNARLO AL PROPRIO DOMICILIO. SEGUIRA' CONTESTAZIONE DISCIPLINARE SECONDO QUANTO PREVISTO DAL CCNL ED EVENTUALE SEGNALAZIONE AGLI ORGANI DI PUBBLICA SICUREZZA.

## **PROCEDURE OPERATIVE PER L'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO:**

- 1) SEGNALAZIONE DI INTRODUZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE – STUPEFACENTI – PSICOTROPE  
Segnalazione al Datore di lavoro o al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
- 2) SEGNALAZIONE DI CONSUMO  
Segnalazione al Datore di lavoro o al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed al medico competente che valuterà se procedere con controlli alcolimetri casuali ed esami clinici
- 3) SEGNALAZIONE DI "RAGIONEVOLE DUBBIO"  
Qualora durante lo svolgimento dell'attività lavorativa o a fronte di un incidente vi sia il ragionevole dubbio che il lavoratore sia in condizioni fisiche e psichiche atte a pregiudicare la sicurezza sua o di terzi, il Datore di lavoro o al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione sono tenuti a richiedere l'intervento del medico competente.
- 4) SEGNALAZIONE DI STATI ACUTI DI UBRIACHEZZA – EFFETTO STUPEFACENTI/FARMACI  
Se il lavoratore è in evidente stato di ubriachezza o sotto l'effetto di stupefacenti o farmaci: Datore di lavoro o al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione sono tenuti a richiedere l'intervento del medico competente.



## RISCHIO LAVORATORI ESPOSTI A RISCHI PARTICOLARI – LAVORATORI STRANIERI

Non sono presenti lavoratori esposti a rischi particolari, in merito ad età (minorenni, anzianità), contratto di lavoro, che possano influenzare i rapporti gestionali e organizzativi dell'attività.

Studi statistici effettuati anche in altri paesi (tra cui l'“Institute for Work & Health” di Toronto) hanno evidenziato una correlazione tra genere, età e rischi. Nella fase di valutazione si è tenuto conto di tali fattori, considerando sempre le condizioni più sfavorevoli in funzione dei lavoratori effettivamente addetti alle rispettive attività lavorative oggetto delle analisi.

In fase di formazione ed informazione, nonché di addestramento, del personale saranno valutati in maniera approfondita i livelli di comprensione della lingua italiana da parte del lavoratore, sia in forma verbale che scritta, al fine di procedere ad un corretto inserimento nell'ambiente lavorativo.

Il lavoratore straniero sarà affiancato per tutto il periodo ritenuto necessario dal DDL, da specifica figura all'interno dell'azienda, debitamente nominata in maniera bilaterale, al fine di poter tutelare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Lo stesso principio verrà applicato dall'azienda qualora insorgano altre tipologie di diversità, dovute ad esempio all'età, alla religione etc., sempre al fine di salvaguardare la salute e la sicurezza del lavoratore.

Ulteriori disposizioni in merito saranno rilasciate dal MC su soggetti particolari (lavoratori sensibili, fragili, ecc.)

### VALUTAZIONE COMPILATIVA

#### RISCHI PER LAVORATORI STRANIERI

#### **SONO PRESENTI LAVORATORI STRANIERI CHE NON CONOSCONO LA LINGUA ITALIANA?**

Sì ☐ No ☒

##### Conoscenza lingua italiana:

(IN) insufficiente – (S) sufficiente (O) ottima

Formazione specifica (testi, opuscoli tradotti sull'informazione e formazione dei rischi specifici):

(F) personale formato – (NN) non necessaria – (T) (ausilio della traduttrice madre lingua)

Nota → se la conoscenza dell'italiano è insufficiente (IN), è d'obbligo la formazione specifica con traduttrice (T)

LAVORATORE STRANIERO	NAZIONE	CONOSCENZA LINGUA ITALIANA	FORMAZIONE SPECIFICA	FIRMA PER PRESA VISIONE



## Sezione 2

### QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE LAVORAZIONI

#### ATTIVITA' E FASI DI LAVORO

Per facilitare la comprensione delle attività effettuate in azienda, il ciclo lavorativo viene scomposto in un diagramma a blocchi con la descrizione delle fasi lavorative.

- |                                |
|--------------------------------|
| 1. ATTIVITÀ D'UFFICIO - AMM.NE |
| 2. ATTIVITÀ SPORTIVA           |

#### LAVORATORI E MANSIONI SVOLTE

All'interno della struttura sono presenti le seguenti mansioni:

- amministrazione (ufficio)
- istruttore, allenatore
- atleta

L'elenco del personale può variare nel corso dell'anno, costituisce quindi allegato al DVR l'elenco del personale aggiornato (vedi **allegato** elenco personale aggiornato).


#### APPALTI – SUB APPALTI – LIBERO PROFESSIONISTA

La presente attività si avvale di collaborazioni e /o Appalti, contratti con Terzi per lo svolgimento delle proprie prestazioni professionali. Per tali prestazioni si fa riferimento diretto ai contratti in essere tra le parti.

Qualsiasi lavoratore libero professionista o di ditta esterna che presta la propria attività lavorativa all'interno dei luoghi di lavoro della presente società, questo deve prendere visione di tutti rischi e delle misure di prevenzione e sicurezza da rispettare all'interno della ASD Freccia Azzurra Firenze Basket (informativa rischi Art. 26 ed informazione lavoratori art 36 d.lgs 81/08).

#### ORGANIGRAMMA AZIENDALE

Di seguito viene riportato l'organigramma aziendale per quanto riguarda la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori



Gli addetti alle emergenze:

- addetti primo soccorso: Vedi Nomine
- addetti antincendio: Vedi Nomine



## Sezione 3

### METODOLOGIA E CRITERI ADOTTATI

I criteri per la redazione di questo Documento sono stati scelti dal datore di lavoro con il supporto del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; essi si basano su principi di semplicità, brevità e comprensibilità allo scopo di garantire la completezza e l'idoneità del Documento quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione.

Alcune delle norme fondamentali e dei documenti presi a riferimento sono di seguito indicati :

- Orientamenti riguardo alla valutazione dei rischi sul lavoro - emesso da Comunità Europea DG V/E/2 unità medicina e igiene del lavoro (CEE).
- Norme Tecniche (CEI – UNI – ISO)
- INAIL (ex ISPESL) - Note tecniche.
- Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL).
- GIURISPRUDENZA - Sentenze di merito e/o di diritto (Corte di Cassazione).
- L. n. 977, del 17 ottobre 1967 "Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti" e succ. modificazioni (D.Lgs n. 345/99 "Protezione dei giovani sul lavoro").
- D.Lgs. n. 475, del 4 dicembre 1992 e D.Lgs, n. 10 del 2 gennaio 1997 "dispositivi di protezione individuale".
- D.M. Ministero del Lavoro del 10 marzo 1998 "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro".
- Indirizzi tecnici di igiene edilizia per i locali e gli ambienti di lavoro - Regione Toscana.
- D.Lgs n. 151 del 26 marzo 2001, "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità".
- D. Lgs n. 231, dell'8 giugno 2001 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300".
- D.Lgs n. 81, del 09 aprile 2008 e s.m.i. "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".
- D.Lgs. n.17 del 27 gennaio 2010 "Attuazione della [direttiva 2006/42/CE](#) , relativa alle macchine e che modifica la [direttiva 95/16/CE](#) relativa agli ascensori".

La determinazione della funzione di **rischio** e quindi l'individuazione della **scala di priorità degli interventi**, presuppone di definire un modello dell'esposizione dei lavoratori a un dato pericolo, che consenta di porre in relazione l'entità del **danno atteso D** con la **probabilità del suo verificarsi P**, e questo per ogni condizione operativa all'interno di certe ipotesi al contorno.

Rilevando che il rischio è direttamente proporzionale alla probabilità e al danno ipotizzabile, si ha:

$$R = D \times P$$

Dove i campi:

**D** (livello di danno ipotizzabile),

**P** (livello di probabilità stimato per quel danno) ed

**R** (livello di rischio conseguente ai livelli P e D determinato come prodotto degli stessi)



L'analisi valutativa può essere, nel complesso, suddivisa nelle seguenti due fasi principali:

**A) Individuazione di tutti i possibili PERICOLI per ogni lavoro esaminato**

**B) Valutazione dei RISCHI relativi ad ogni pericolo individuato nella fase precedente**

Nella fase **A** il lavoro svolto è stato suddiviso, ove possibile, in singole fasi (evitando eccessive frammentazioni) e sono stati individuati i possibili pericoli osservando il lavoratore nello svolgimento delle proprie mansioni.

Nella fase **B**, per ogni pericolo accertato, si è proceduto a:


1) individuazione delle possibili conseguenze, considerando ciò che potrebbe ragionevolmente accadere, e scelta di quella più appropriata tra le quattro seguenti possibili **MAGNITUDO** del danno e precisamente

MAGNITUDO (M)	VALORE	DEFINIZIONE
LIEVE	1	Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica rapidamente reversibile che non richiede alcun trattamento
MODESTA	2	Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica con inabilità reversibile e che può richiedere un trattamento di primo soccorso
GRAVE	3	Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica con effetti reversibili o irreversibili o di invalidità parziale e che richiede trattamenti medici
GRAVISSIMA	4	Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica con effetti letali o di invalidità totale

2) valutazione della **PROBABILITA'** della conseguenza individuare nella precedente fase A, scegliendo quella più attinente tra le seguenti quattro possibili:

PROBABILITA' (P)	VALORE	DEFINIZIONE
IMPROBABILE	1	L'evento potrebbe in teoria accadere, ma probabilmente non accadrà mai. Non si ha notizia di infortuni in circostanze simili.
POSSIBILE	2	L'evento potrebbe accadere, ma solo in rare circostanze ed in concomitanza con altre condizioni sfavorevoli
PROBABILE	3	L'evento potrebbe effettivamente accadere, anche se non automaticamente. Statisticamente si sono verificati infortuni in analoghe circostanze di lavoro.
MOLTO PROBABILE	4	L'evento si verifica nella maggior parte dei casi, e si sono verificati infortuni in azienda o in aziende similari per analoghe condizioni di lavoro.

3) valutazione finale dell' entità del **RISCHIO** in base alla combinazione dei due precedenti fattori e mediante l'utilizzo della seguente MATRICE di valutazione.



Dalla combinazione dei due fattori precedenti (PROBABILITA' e DANNO) viene ricavata, come indicato nella Matrice di valutazione sopra riportata, l'**Entità del RISCHIO** (nel seguito denominato semplicemente **RISCHIO**), con la seguente gradualità:

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
$1 \leq DxP \leq 2$	$2 < DxP \leq 4$	$4 < DxP \leq 8$	$8 < DxP \leq 16$
<b>MOLTO BASSO</b>	<b>BASSO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>ALTO</b>

#### AZIONI DA INTRAPRENDERE IN FUNZIONE DEL RISCHIO

In funzione dell' entità del RISCHIO, valutato mediante l'utilizzo della matrice già illustrata, e dei singoli valori della Probabilità e della Magnitudo (necessari per la corretta individuazione delle misure di prevenzione e protezione, come indicato nella figura 4), si prevedono, in linea generale, le azioni riportate nella successiva **Tabella A** (Tabella delle Azioni da intraprendere).




Figura 4 – Azioni di prevenzione e protezione

Per ogni pericolo individuato sono stati sempre riportati, oltre alla Entità del Rischio i valori della Probabilità e



della Magnitudo, in modo da poter individuare le azioni più idonee da intraprendere.

#### Principi gerarchici della prevenzione dei rischi:

- ☞ eliminazione dei pericoli e dei relativi rischi;
- ☞ sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o lo è meno;
- ☞ intervento sui rischi alla fonte;
- ☞ applicazione di provvedimenti collettivi di protezione piuttosto che individuali;
- ☞ adeguamento al progresso tecnico ed ai cambiamenti nel campo dell'informazione;
- ☞ miglioramento del livello di prevenzione e protezione nel tempo.

Le misure di prevenzione e protezione adottate non devono assolutamente:

- ☞ introdurre nuovi pericoli
- ☞ compromettere le prestazioni del sistema adottato

**Tabella A - Tabella delle Azioni da intraprendere**

Valore	RISCHIO	Azioni da Intraprendere	Necessità di intervento
<b>1</b>	<b>MOLTO BASSO</b>	-Instaurare un sistema di verifica che consenta di mantenere nel tempo le condizioni di sicurezza preventivate	
<b>2</b>	<b>BASSO</b>	-Predisporre gli strumenti necessari a minimizzare il rischio ed a verificare l'efficacia delle azioni preventivate	
<b>3</b>	<b>MEDIO</b>	-Programmare con urgenza interventi correttivi tali da eliminare le anomalie che portano alla determinazione di livelli di rischio non accettabili, ove possibile, -Rispetto delle misure e istruzioni impartite -implementare ulteriori procedure o istruzioni operative	Attuazione e rispetto delle misure di sicurezza e prevenzione indicate. I lavoratori devono rispettare le istruzioni operative impartite dal DDL
<b>4</b>	<b>ALTO</b>	-Intervenire immediatamente sulla fonte di rischio provvedendo a ridurre o sospendere le lavorazioni sino al raggiungimento di livelli di rischio residuo accettabili - per ogni fase di lavoro che presenta un rischio alto il datore di lavoro redige specifica procedura operativa scritta firmata dai lavoratori e questi sono tenuti a rispettare le istruzioni operative indicate.	Per il rischio residuo accettabile: <b>REDIGERE PROCEDURA IMMEDIATA</b> per la specifica fase operativa (ogni qualvolta si presenta il rischio alto)



## Sezione 4

### VALUTAZIONE RISCHI ATTIVITA' LAVORATIVE

Qui di seguito sono riportate le diverse fasi lavorative effettuate in azienda. Per ognuna di esse sono stati individuati e valutati i rischi con la metodologia indicata nella Sezione 3 e sono state dettagliate le misure di prevenzione e protezione ed indicati i Dispositivi di Protezione Individuale da indossare.

#### FASE LAVORATIVA

#### FASE 1: ATTIVITÀ D'UFFICIO - AMMINISTRAZIONE

Trattasi dello svolgimento di lavori d'ufficio comportanti l'utilizzo di materiale cartaceo ed attrezzature tipiche, compreso personal computer, utilizzato in modo discontinuo. L'attività comporta contatti con esterni, fornitori, clienti, l'accesso ad armadi, scaffali ed attrezzature.

Sono inclusi i seguenti servizi:

- amministrazione
- segreteria

#### ATTREZZATURA UTILIZZATA

Durante lo svolgimento della mansione vengono utilizzate le seguenti attrezzature:

- Telefono
- Personal computer e annessi accessori (mouse, tastiera)
- Stampante
- Fotocopiatrice
- Fax
- Scaffali vari
- (vedi elenco attrezzature allegato)

#### RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI

Descrizione del Pericolo	Probabilità	Magnitudo	Rischio	
Stress psicofisico	possibile	modesto	BASSO	2
Elettrocuzione	possibile	modesto	BASSO	2
Scivolamenti, cadute a livello	possibile	modesto	BASSO	2
Affaticamento visivo	possibile	modesto	BASSO	2
Postura	possibile	modesto	BASSO	2
Urti, colpi, impatti, compressioni	possibile	modesto	BASSO	2

#### PRINCIPALI MISURE DI PREVENZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

##### Istruzioni generali

- ☛ Non mantenere a lungo posizioni scomode o viziate. In caso di impossibilità in tal senso, interrompere spesso il lavoro per rilassare la muscolatura.
- ☛ Assumere una comoda ed ergonomica posizione di lavoro.
- ☛ Effettuare semplici esercizi di rilassamento, stiramento e rinforzo muscolare durante la giornata lavorativa in ufficio.

##### AMBIENTE DI LAVORO

###### Spazio

- ☛ Il posto di lavoro dovrà essere ben dimensionato e allestito in modo che vi sia spazio sufficiente per permettere cambiamenti di posizione e di movimenti operativi.

###### Illuminazione

- ☛ L'illuminazione generale ovvero l'illuminazione specifica (lampade di lavoro) devono garantire un'illuminazione sufficiente ed un contrasto appropriato tra lo schermo e l'ambiente, tenuto conto delle caratteristiche del lavoro e delle esigenze visive dell'utilizzatore.



- ☛ Fastidiosi abbagliamenti e riflessi sullo schermo o su altre attrezzature devono essere evitati strutturando l'arredamento del locale e del posto di lavoro in funzione dell'ubicazione delle fonti di luce artificiale e delle loro caratteristiche tecniche.

### Riflessi e abbagliamenti

- ☛ I posti di lavoro devono essere sistemati in modo che le fonti luminose quali le finestre e le altre aperture, le pareti trasparenti o traslucide, nonché le attrezzature e le pareti di colore chiaro non producano riflessi sullo schermo.
- ☛ Le finestre devono essere munite di un opportuno dispositivo di copertura regolabile per attenuare la luce diurna che illumina il posto di lavoro.

### Umidità

- ☛ Per ottenere e mantenere un'umidità soddisfacente è stato previsto un idoneo impianto di climatizzazione/pompa di calore atto a garantire un idoneo microclima e un controllo sull'umidità.

### Elettrocuzione

- ☛ Tutti gli interventi sugli impianti elettrici devono rispondere ai requisiti di idoneità previsti dalle norme di legge e di buona tecnica e devono essere realizzati da installatori abilitati e regolarmente iscritti nel registro delle ditte o nell'albo provinciale delle imprese artigiane.
- ☛ Le prese devono essere correttamente fissate e dimensionate per l'utilizzo previsto e devono avere caratteristiche tali da non permettere il contatto accidentale con le parti in tensione durante l'inserimento della spina.
- ☛ Tutti i cavi elettrici devono essere protetti a norma sotto una scrivania
- ☛ E' vietato tassativamente qualsiasi intervento su impianti, prese, quadri elettrici, se non espressamente autorizzato, così come l'inserimento di ciabatte o altre apparecchiature personali.

### Requisiti generali

- ☛ Gli impianti elettrici devono rispondere ai requisiti di idoneità previsti dalle norme di legge e di buona tecnica e devono essere costruiti da installatori abilitati e regolarmente iscritti nel registro delle ditte o nell'albo provinciale delle imprese artigiane.
- ☛ Gli impianti elettrici, quando necessario, devono essere adeguati alle norme vigenti in materia.
- ☛ Gli installatori chiamati a costruire o adeguare qualsiasi impianto elettrico sono tenuti a rilasciare la dichiarazione di conformità prevista dal DM 37/08 integrata dalla relazione contenente la tipologia dei materiali e il progetto. Tale documentazione va custodita nell'archivio d'impresa.
- ☛ I principali requisiti di sicurezza prevedono: un efficiente impianto di messa a terra, interruttori di protezione contro le sovratensioni e i sovraccarichi, interruttori e differenziale per la interruzione dell'alimentazione in caso di dispersione.

### Prese

- ☛ Le prese devono essere correttamente fissate e dimensionate per l'utilizzo previsto e devono avere caratteristiche tali da non permettere il contatto accidentale con le parti in tensione durante l'inserimento della spina.

### Interruttori

- ☛ Gli interruttori devono essere dimensionati in base al tipo di corrente su cui intervengono e devono raggiungere inequivocabilmente le posizioni di aperto e chiuso mantenendole stabili; devono altresì impedire eventuali contatti accidentali con le parti in tensione.

### Impianto di messa a terra

- ☛ I conduttori di terra devono avere sezione adeguata all'intensità di corrente dell'impianto. Sono ammesse dimensioni minori purché non inferiori alla sezione dei conduttori.
- ☛ I dispersori devono essere adeguati alla natura del terreno.
- ☛ E' necessaria la realizzazione di un efficace collegamento equipotenziale di tutte le parti metalliche dell'edificio (tubi acqua - gas - ferro, etc). L'impianto di messa a terra deve essere omologato dagli Istituti di riferimento in seguito a regolare denuncia effettuata prima della messa in servizio. Le successive verifiche sono effettuate da organi qualificati
- ☛ Nel caso che l'ufficio sia ubicato all'interno di un condominio occorre accertare l'esistenza della documentazione richiesta per l'impianto.



Attenersi alle misure di prevenzione generali relative al Rischio di elettrocuzione (vedi rischio elettrico precedentemente descritto).

### **Pavimenti**

- ☛ I pavimenti non devono presentare avvallamenti e parti in rilievo; non devono essere scivolosi e devono essere facilmente lavabili.
- ☛ Le attività di pulizia non devono essere effettuate in concomitanza con le altre attività.

### **Pareti e soffitti**

- ☛ devono avere una superficie liscia, integra, non polverosa, lavabile e di colore chiaro (colori pastello). Gli spigoli devono essere smussati o protetti con idonei paraspigoli; gli zoccolini devono essere integri, privi di sporgenze e ben fissati alla parete.
- ☛ gli angoli delle pareti devono essere smussati, arrotondati o protetti con paraspigoli in legno o plastica.
- ☛ verificare che le pareti siano prive di sporgenze o chiodi.
- ☛ i rivestimenti dei servizi devono esser uniformi, integri, privi di asperità e facilmente lavabili.
- ☛ le pareti trasparenti ed in particolare le pareti vetrate devono essere segnalate e costituite da materiali di sicurezza fino all'altezza di mt. 1. Alternativamente devono essere protette con barriere di sicurezza alte almeno mt. 1.

### **Porte**

- ☛ L'apertura di porte non deve generare situazioni pericolose sia per chi compie l'operazione che per altre persone. Devono essere mantenute sgombre da ostacoli, avere maniglie prive di spigoli vivi ed essere facilmente accessibili. Le porte destinate ad uscita di emergenza, oltre ad essere segnalate in maniera idonea, devono potersi aprire dall'interno con manovra a spinta (maniglione antipanico). Le porte trasparenti, devono essere segnalare ad altezza idonea. Le porte devono inoltre essere conformi alla normativa vigente, dimensionate e posizionate correttamente a secondo del loro utilizzo (porte d'ingresso, porte interne).

### **Finestre**

- ☛ l'apertura delle finestre, non deve generare situazioni pericolose sia per chi compie l'operazione che per altre persone. Esse vanno dotate di idonei sistemi di schermatura (ad es. tende regolabili di colore chiaro) per evitare fastidiosi abbagliamenti, inoltre devono garantire un buon ricambio d'aria.
- ☛ le cinghie delle persiane avvolgibili devono essere mantenute in buone condizioni e controllate periodicamente.
- ☛ la conformazione delle finestre deve essere tale da consentire le operazioni di pulitura in condizioni di sicurezza o dotati di dispositivi o attrezzature atte a conseguire il medesimo risultato.

### **Servizi**

- ☛ i servizi devono essere separati per uomini e donne; qualora il personale impiegato è di numero ridotto è consentito l'uso di un unico locale servizi.
- ☛ l'impianto idraulico deve erogare acqua fredda e calda e devono essere forniti i detergenti e i mezzi per asciugarsi. I locali devono essere tenuti puliti.

### **Accessi**

- ☛ le scale di accesso e di comunicazione degli uffici, devono essere correttamente dimensionate, e dotate di parapetto o di corrimano se comprese tra due muri.
- ☛ le pedate dei gradini devono essere antisdrucciolevoli. Le scale vanno mantenute sgombre da ostacoli.
- ☛ è opportuno corredare gli accessi di idoneo zerbino o griglia per la pulizia delle suole.

### **Passaggi**

- ☛ i corridoi e i passaggi in genere devono essere liberi da ostacoli ed avere sempre un livello di illuminamento sufficiente; eventuali dislivelli o riduzioni in altezza devono essere segnalati e non devono ridurre a meno di mt. 2 il vano utile percorribile.



### **Fattori ambientali**

- ☛ la temperatura e l'umidità dei locali devono essere mantenuti entro i limiti del benessere. Nel caso che l'aerazione naturale non sia sufficiente, bisogna adottare un adeguato impianto di aerazione forzata.
- ☛ l'impianto di climatizzazione deve essere orientato in maniera tale da non provocare correnti d'aria fastidiose ai posti di lavoro.



## Sedia da ufficio

- ☛ L'altezza dello schienale deve essere di cm 48-52 sopra il sedile, la parte superiore concava, la larghezza cm 32-52
- ☛ Tutte le parti debbono essere realizzate in modo da evitare danni alle persone e deterioramento degli indumenti: i bordi, gli spigoli e gli angoli devono essere lisci ed arrotondati
- ☛ Tutte le parti con cui l'utente può avere un prolungato contatto debbono essere realizzate con materiali a bassa conducibilità termica
- ☛ Gli elementi mobili e regolabili debbono essere realizzati in modo da evitare danni all'operatore sia nelle normali condizioni di funzionamento sia in concomitanza con funzioni accidentali
- ☛ I materiali di rivestimento dei sedili e degli schienali devono consentire la pulitura senza danneggiamenti dell'imbottitura ed essere permeabili all'acqua e al vapore acqueo
- ☛ La base di appoggio deve avere almeno cinque bracci muniti di rotelle; le rotelle e gli elementi di appoggio debbono essere facilmente sostituibili anche dall'utilizzatore
- ☛ L'operatore deve poter eseguire tutti gli adattamenti possibili stando seduto, con facilità e senza utilizzare congegni difficilmente raggiungibili o che richiedono forza per essere manovrati



## Tavolo di lavoro

### Dimensioni ottimali

- ☛ LARGHEZZA 900-1200-1600 mm
- ☛ PROFONDITA' 700 - 800 - 900 mm
- ☛ ALTEZZA 720 mm (se non regolabile)
- ☛ ALTEZZA 670 - 770 mm (se regolabile)

### Spazio per le gambe

- ☛ LARGHEZZA minima 580 mm
- ☛ ALTEZZA minima 600 mm

## Monitor


- ☛ Deve essere privo di difetti quali sfarfallii, mancanza di luminosità o contrasto

## Tastiera

- ☛ Inclinabile e dissociabile dallo schermo
- ☛ Vi deve essere spazio sufficiente davanti ad essa per poggiare mani e braccia

## Illuminazione del posto di lavoro

- ☛ L'illuminazione generale ovvero l'illuminazione specifica (lampade di lavoro) devono garantire un'illuminazione sufficiente ed un contrasto appropriato tra lo schermo e l'ambiente, tenuto conto delle caratteristiche del lavoro e delle esigenze visive dell'utilizzatore.
- ☛ Fastidiosi abbagliamenti e riflessi sullo schermo o su altre attrezzature devono essere evitati strutturando l'arredamento del locale e del posto di lavoro in funzione dell'ubicazione delle fonti di luce artificiale e delle loro caratteristiche tecniche.



### Riflessi e abbagliamenti

- ☛ I posti di lavoro devono essere sistemati in modo che le fonti luminose quali le finestre e le altre aperture, le pareti trasparenti o traslucide, nonché le attrezzature e le pareti di colore chiaro non producano riflessi sullo schermo.
- ☛ Le finestre devono essere munite di un opportuno dispositivo di copertura regolabile per attenuare la luce diurna che illumina il posto di lavoro.
- ☛ posizionare la postazione lateralmente rispetto alla finestra di modo che lo sguardo corra parallelo al fronte delle finestre
- ☛ dotare la finestra di tendaggio in modo che sia possibile attenuare la luce

## ARREDI

### Tavoli

- ☛ tavoli e scrivanie non devono presentare spigoli vivi e devono avere una superficie opaca.

### Armadi

- ☛ la collocazione degli armadi deve essere tale da consentire l'apertura degli sportelli in modo agevole e sicuro; inoltre ad ante aperte non devono ostruire i passaggi. Le ante scorrevoli su guide devono avere idonei attacchi di sicurezza che ne impediscano il distacco. Gli sportelli ruotanti su asse orizzontale devono esser muniti di maniglie e di un sistema di blocco in posizione aperta.

### Scaffali

- ☛ gli scaffali devono essere ben fissati e vanno rese note le portate dei singoli ripiani.
- ☛ l'utilizzo degli scaffali deve risultare agevole e sicuro anche riguardo l'impiego di eventuali accessori (scale, sgabelli, ecc.).

### Rischi specifici determinati dagli ARREDI

- Urti contro le ante di armadi e cassetti delle scrivanie e degli schedari, lasciati aperti.
- Schiacciamenti a causa di chiusure improprie di cassetti, porte, ante di armadi, ecc..
- Caduta del materiale disposto in modo disordinato e non razionale sui ripiani di armadi e mensole o caduta delle mensole stesse per troppo peso.
- Cadute per utilizzo improprio di sedie, tavoli, armadi ecc..
- Ribaltamento di scaffalature non opportunamente fissate al muro o di schedari non provvisti di dispositivi che impediscano la contemporanea apertura di più cassetti
- Cadute per urti contro attrezzature posizionate nelle aree di passaggio o per scivolamento sul pavimento bagnato o scivoloso.

### Misure prevenzione specifiche

- Richiudere le ante di armadi, soprattutto quelle trasparenti
- Utilizzare sempre le maniglie di cassetti, ante ecc., al fine di evitare schiacciamenti
- Disporre il materiale sui ripiani degli armadi in modo ordinato e razionale, osservando una corretta distribuzione dei carichi
- Utilizzare scalette portatili a norma ed utilizzare un'attenzione particolare al posizionamento stabile delle stesse e alle manovre di salita e discesa in sicurezza
- Utilizzare cassettiere e schedari provvisti di dispositivi che impediscano la contemporanea apertura di cassetti ed il ribaltamento per troppo peso
- Fissare saldamente al muro tutte le scaffalature e le mensole



## MICROCLIMA

I fattori inquinanti dell'aria in ufficio sono numerosissimi, alcuni provenienti dall'interno altri dall'esterno e sono spesso di difficile identificazione poiché generalmente tali fattori non sono particolarmente dominanti. In estrema sintesi si possono indicare 3 tipologie di patologie determinate dalla scadente qualità dell'aria, anche se spesso di difficile identificazione e sono:

- ☛ Malattie correlate all'ufficio, per le quali il quadro clinico è ben definito e si riesce a identificare l'agente causale;
- ☛ Sindrome da edificio malato, quadro clinico sfumato e non è facile individuare un unico agente causale;
- ☛ Sindrome da sensibilità chimica multipla, sono sindromi causate dall'intolleranza ad agenti chimici ed ambientali, per i quali di norma non si verificano nelle persone intolleranze.

Microclima è l'insieme di parametri fisici: temperatura, umidità relativa, velocità dell'aria che concorrono a generare la situazione climatica presente in ufficio. Anche il tipo d'attività svolta, la presenza di macchinari e attrezzature sono elementi di cui tenere conto. La presenza di un cattivo microclima è una delle principali fonti di disagio sul lavoro.

Il benessere termico che è una sensazione soggettiva è generalmente avvertito dai lavoratori quando siamo in presenza dei seguenti valori fissati elaborati dall'ISPESEL (Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro)

Periodo	Temperatura dell'aria	Umidità relativa
Estate	23-26	50-60 %
Inverno	18-22	35.45 %

I rischi per la salute possono essere riassunti in:

- ☛ secchezza delle mucose con insorgenza di processi infiammatori;
- ☛ dolori muscolari;
- ☛ fenomeni irritativi per presenza d'inquinanti;
- ☛ dermatiti eruzioni cutanee ecc.

Per il mantenimento di una qualità dell'aria e di un microclima soddisfacente è necessario agire con vari tipi d'azioni.

In primo luogo occorre procedere, laddove siano presenti elementi inquinanti alla rimozione degli stessi o ridurne entro limiti accettabili la presenza (ad esempio dotando i locali d'arredi e attrezzature che provocano basso inquinamento, rimuovendo tappeti ecc.).

Occorre poi garantire una buona aerazione dei luoghi, provvedere ad opportune misure di manutenzione (ad es filtri aria condizionata) ed igiene dei locali (pulizia frequente ed efficace). Inoltre è necessario che anche i lavoratori adottino comportamenti personali responsabili come ad esempio: mantenere temperature che garantiscano il benessere termico evitando correnti d'aria dirette, schermare le finestre in caso di raggi troppo forte, non fumare nei locali (tale azione è specificatamente vietata), adottare consone misure di igiene personale.

### VIDEOTERMINALI:

Prevedere l'utilizzo di software moderni e funzionali e hardware adeguati al software. Prevedere pause durante l'utilizzo, alternare l'uso del pc con altre lavorazioni. Formare e informare i lavoratori sulla corretta postura ed informarli sui rischi visivi e per l'apparato muscolo-scheletrico, nonché sulla corretta postura ergonomica.

### MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ATTUARE

Alla luce di quanto appena esposto non pare necessario adottare ulteriori misure di prevenzione e protezione, salvo che le suddette misure di prevenzione, vengano completamente attuate e sempre rispettate.

### DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI

I lavoratori, durante questa attività non devono indossare nessuna tipologia di DPI.

### Conclusioni

Individuati tutti i singoli FATTORI DI RISCHIO presenti nella FASE DI LAVORO analizzata e le POSSIBILI CONSEGUENZE per la salute e la sicurezza dei lavoratori e le procedure di sicurezza e prevenzione da adottare, si può presumibilmente ritenere che la stessa presenti nel suo complesso un **RISCHIO BASSO**.

**FASE 2: ATTIVITÀ SPORTIVA****DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'**

Tale attività lavorativa riguarda esclusivamente le mansioni svolte dal Lavoratore Sportivo.

Di cui al d.lgs. 36/2001 art.25 co.1, si definisce Lavoratore Sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo al di fuori delle prestazioni amatoriali di cui all'articolo 29.

Si considera lavoratore sportivo anche ogni altro tesserato che svolge le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate, anche paralimpiche, tra quelle necessarie per lo svolgimento dell'attività sportiva (con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale).

E' quindi una fase lavorativa che può riguardare attività ludico motorie, sportive e ricreative.

Possono essere svolte anche prestazioni riguardanti la palestra, la ginnastica, allenamenti funzionali, allenamenti posturali, allenamenti riabilitativi e servizi di Personal Trainer.

**ATTREZZATURE UTILIZZATE**

Nello svolgimento dell'attività lavorativa sportiva può essere previsto l'utilizzo delle seguenti attrezzature (elenco generale, non esaustivo):

- attrezzatura generica per l'esercizio fisico (tappeti, barre, aste, manubri, bilancieri, pesi, ecc.)
- attrezzatura generica per la ginnastica (materassini, palle, pedane, barre, anelli, corda, elastici, ecc.)
- macchine per l'esercizio fisico (macchine isotoniche, cardio, ecc.)
- attrezzatura ed accessori specifici della Disciplina Sportiva (Basket)
- accessori elettrici/elettronici (dispositivi high-tech, pc/tablet, accessori audio, gps, sensori, ecc.)
- prodotti per la pulizia locali ed attrezzature (prodotti generici per la pulizia, vedi sds)

**RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI**

La seguente tabella riporta l'elenco dei pericoli individuati nella fase di lavoro, per ognuno dei quali è stato valutato il relativo rischio in funzione della probabilità e della magnitudo del danno.

Descrizione del Pericolo	Probabilità	Magnitudo	Rischio	
Elettrocuzione	Improbabile	Grave	BASSO	3
Meccanico: schiacciamento - taglio - abrasione arti - urto	Improbabile	Grave	BASSO	3
Caduta oggetti da livello, inciampo	Possibile	Modesta	BASSO	2
Movimentazione manuale carichi e movimenti ripetitivi	Possibile	Modesta	BASSO	2
Biologico: agenti biologici - Legionella	Possibile	Modesta	BASSO	2
Chimico: contatto/inalazione prodotti	Possibile	Modesta	BASSO	2
Fisico: traumi - infortuni correlati allo Sport praticato	Possibile	Modesta	MEDIO	6

**Considerazione generale da rispettare nei luoghi di lavoro:**

possedere un buon parco macchine ed attrezzature, gli impianti a norma, gli attrezzi e le installazioni conformi, consente di lavorare in condizioni di "sicurezza", l'uso sistematico dei dispositivi di protezione collettiva ed individuale ed il corretto rispetto dei Regolamenti Federali Nazionali, contribuiscono a ridurre e prevenire incidenti ed infortuni sul lavoro.



## MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

### ELETTROCUZIONE

L'impianto elettrico è stato costruito e installato a regola d'arte, seguendo le indicazioni contenute nella normativa vigente per le caratteristiche degli impianti in ambienti quale è quello della presente Impresa.

Presente regolare dichiarazione di conformità dello stesso.

Ogni punto presa è mantenuto in buono stato di conservazione ed efficienza: alcune attrezzature ad esso collegate sono dotate dell'isolamento necessario. Per le altre attrezzature, collegate alla terra generale dell'impianto, è da precisare che nei punti presa lo stesso è protetto da idoneo differenziale. Tutte le protezioni vengono sottoposte alle prove previste durante le verifiche periodiche previste per legge. I lavoratori inoltre, se si presenta la necessità di disinserire un'alimentazione, sono stati informati che non devono tirare il cavo elettrico dell'alimentazione, ma agire direttamente prendendo e tirando la spina. Non sono inoltre presenti un numero troppo elevato di spine nella stessa presa di alimentazione, magari con l'utilizzo di ciabatte ecc. Comunque le protezioni citate sopra, in caso di surriscaldamento eccessivo, intervengo disattivando l'alimentazione in quel settore dell'impianto. L'impianto è sottoposto a regolare verifica periodica per la messa a terra, da Organismo abilitato. In loco sono conservati i relativi report.

In caso di trasferte e/o prestazioni di lavoro presso Sedi di Terzi o del Committente, tali luoghi di lavoro devono possedere la dichiarazione di conformità dell'impianto e relativa verifica periodica di messa a terra.

Misure ed istruzioni per i lavoratori:

- Utilizzare correttamente e verificare lo stato di efficienza dei cavi e delle prolunghe flessibili degli utensili portatili e delle macchine mobili.
- I lavoratori stessi o tramite l'RLS e RSPP, devono segnalare immediatamente eventuali malfunzionamenti o danneggiamenti al DDL in modo da attivare tempestivamente i necessari interventi di manutenzione dell'impianto elettrico e dei relativi equipaggiamenti.
- Non manomettere l'impianto
- Divieto di fumare, mangiare e bere durante le lavorazioni
- In caso di fili elettrici scoperti, non utilizzare, segnalarlo subito al datore di lavoro.
- Per gli accessori elettrici utilizzare sempre prodotti integri, conformi alla normativa vigente e tenuti in corretto stato di utilizzo
- Per gli accessori elettrici provvedere alla corretta conservazione e manutenzione del prodotto
- In caso di anomalie o guasti degli apparecchi elettrici comunicarlo immediatamente al DDL/Preposto per la riparazione, non manomettere gli apparecchi elettrici
- Rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza adottate in azienda già descritte in precedenza al capitolo dedicato al rischio elettrico (vedasi capitolo) – sezione utilizzatori.
- Formazione ed informazione per i lavoratori.

### SCHIACCIAMENTO – TAGLIO – ABRASIONE ARTI – URTO

Durante questa attività, il rischio può derivare esclusivamente dalla disattenzione del lavoratore, che si sposta negli spazi interni del luogo di lavoro. Gli urti contro le strutture o gli arredi sono però molto rari, ed anche qualora avvenissero sono di lieve entità per cui non portano a conseguenze dannose per gli addetti. Nel reparto il lavoratore ha a disposizione spazio sufficiente ed adeguato per potersi spostare tranquillamente ed in sicurezza. Inoltre l'illuminazione naturale ed artificiale, è idonea a garantire che gli addetti si muovano tranquillamente ed in sicurezza negli spazi di lavoro, sia ambienti indoor che outdoor.

### Macchine per l'esercizio fisico (macchine isotoniche, cardio, ecc.)

Tutte le attrezzature e le macchine sono munite di regolare targhetta con marchio CE e relative specifiche (matricola, modello, etc).

Sono inoltre provviste di protezione contro i rischi di contatto con gli organi di movimento e/o dispositivo per l'arresto di emergenza ove necessario come previsto dal produttore.

In loco devono essere conservati e a disposizione i libretti d'uso e manutenzione di ciascun macchinario.

Il datore di lavoro assicura la continua integrità, corretto funzionamento ed idonea sicurezza di ciascun macchinario, inclusa la manutenzione ordinaria e straordinaria prevista e necessaria.



Misure di prevenzione ed Istruzioni da rispettare:

- utilizzare scarpe antiscivolo chiuse ed idonee all'attività che si sta svolgendo
- accertarsi che la pavimentazione sia integra e non presenti buche e dislivelli
- utilizzare pavimentazione con materiale idoneo al relativo utilizzo
- riporre sempre l'attrezzatura al suo posto ad ogni fine ciclo di lavorazione/prestazione.
- Informazione e formazione (art.36, art.37) per il corretto utilizzo dei pesi e dei macchinari.
- Addestramento (comma 5 art.37) per gli atleti ed istruttori circa l'utilizzo dei pesi, attrezzatura e macchinari
- prevedere un Regolamento interno circa il corretto impiego dei pesi e dei macchinari per gli utilizzatori/utenti.

### **MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI E MOVIMENTI RIPETITIVI**

Si fa presente che la valutazione dei rischi relativa al presente titolo non è stata fatta ricorrendo alle metodologie NIOSH o MAPO in quanto le attività lavorative che saranno descritte di seguito e che possono esporre a tale rischio, non sono valutabili con i metodi suddetti, non essendo riconducibili ai parametri richiesti e trattandosi di attività sportive e quindi di movimenti fisiologici. Si tratta, infatti, di attività effettuate all'occorrenza, talvolta estemporanee estremamente variabili sia nella frequenza dei movimenti che nel peso spostato e/o sollevato durante l'arco di una giornata lavorativa, spesso in poche ore o qualche minuto e che non soddisfano quindi i requisiti richiesti dalle metodologie a cui la normativa fa riferimento. Stesso discorso vale per la movimentazione dell' "utente" da parte dell'istruttore. Il lavoratore (istruttore, personal trainer, allenatore) può accompagnare/aiutare l'utente nello svolgere un determinato esercizio fisico o movimento, senza però compiere alcuno sforzo manuale che necessiti di ulteriori approfondimenti con le metodologie suddette.

Ciò premesso, si è comunque proceduto alla valutazione dei rischi di movimentazione manuale, comprendendo anche le posture incongrue, effettuata analizzando per le diverse mansioni, le attività che possono esporre al rischio e di conseguenza sono state messe a punto adeguate misure di sicurezza atte a tutelare la salute dei lavoratori.

Per quanto concerne i movimenti ripetitivi è molto frequente l'alternanza delle diverse fasi di lavoro comprese le pause ed è correttamente gestito idoneo turnover tra i lavoratori e rispettive mansioni.

I movimenti ripetitivi svolti nell'attività sportiva e fisica, sono per definizione movimenti fisiologici e anatomici che se svolti in modo corretto non producono alcun effetto pericoloso per la salute. Dovrà essere svolta una corretta programmazione relativa all'allenamento e preparazione pre-gara da parte dell'allenatore.

Rischi:

Movimentazione manuale ed assunzione di posture incongrue: disturbi muscolo scheletrici, articolari, sforzi dorso-lombari, infortuni, ecc.

Devono essere rispettate le seguenti misure di prevenzione affinché possa risultare un rischio residuo accettabile:

- soggetti sottoposti ad idoneità sanitaria
- informazione ai lavoratori art.36 d.lgs. 81/08 in merito alla movimentazione manuale dei carichi, sulle disposizioni impartite eventualmente dal MC e su ulteriori misure di prevenzione da rispettare in merito al rischio da movimentazione manuale dei carichi
- formazione specifica lavoratori art. 37 d.lgs. 81/08 relativamente anche al rischio movimentazione manuale dei carichi
- lavoratori esclusivamente qualificati del settore
- corretta formazione ed informazione circa la corretta movimentazione ed utilizzo di pesi, bilancieri o manubri
- utilizzare scarpe antiscivolo chiuse ed idonee all'attività che si sta svolgendo
- utilizzare abbigliamento idoneo all'attività che si sta svolgendo
- Informazione e formazione (art.36, art.37) per il corretto utilizzo dei pesi e dei macchinari.
- Addestramento (comma 5 art.37) per gli atleti ed istruttori circa l'utilizzo dei pesi ed attrezzatura
- prevedere un Regolamento interno circa il corretto impiego dei pesi per gli utilizzatori/utenti.
- Corretto controllo e visione dello svolgimento delle attività da parte dell' allenatore/istruttore
- Rispetto dei Regolamenti delle Federazioni sportive Nazionali di settore



## AGENTI BIOLOGICI

Le principali misure di prevenzione da seguire:

- Soggetti sottoposti ad idoneità sanitaria
- È fatto obbligo ai lavoratori di lavarsi le mani dopo la fine di ogni prestazione o comunque di contatto con l'utente.
- Le superfici a contatto con gli utenti devono essere sempre pulite a ogni fine seduta utilizzando prevalentemente disinfettanti clorurati o alcolici.
- Prediligere attrezzatura monouso.
- L'attrezzatura non monouso, ad ogni fine lavorazione deve essere lavata e disinfettata.
- In caso di utenti affetti da patologie e/o con lesioni cutanee sospette, astenersi dall'effettuare la prestazione dopo aver consigliato all'utente - nel rispetto della privacy - di recarsi dal proprio medico; dopo l'eventuale contatto, deve essere effettuata un'accurata pulizia e disinfezione delle superfici/biancheria eventualmente utilizzate, oltre che delle mani.
- E' opportuno che tutti gli operatori addetti siano vaccinati come da disposizioni mediche
- In caso di esposizione a sangue o altri liquidi biologici occorre una valutazione tempestiva da parte di un medico.
- Utilizzare abbigliamento idoneo all'attività.
- Rispetto di eventuali Regolamenti interni in materia di igiene personale, pulizia locali ed attrezzature.
- Rispetto dei Regolamenti delle Federazioni Nazionali sportive di settore in materia di igiene e salubrità locali ed attrezzature, compreso igiene personale.

## Legionella

- Presenza del manuale di controllo rischio Legionella con relative procedure di monitoraggio di pulizia e manutenzione impianto termo-idraulico da parte dell'azienda o da Terzi in caso di utilizzo di luoghi e strutture di altre proprietà.

## CHIMICO CONTATTO/INALAZIONE PRODOTTI

I prodotti chimici utilizzati per le pulizie generiche dei luoghi di lavoro e delle attrezzature sono detersivi, detergenti e sanificanti e insetticidi ad uso comune.

I prodotti sono usati con l'ausilio di panni e spugne e spazzoloni e in molti casi diluiti nell'acqua o nebulizzati direttamente sulle superfici da pulire.

Devono essere comunque rispettate le seguenti misure di prevenzione per gestire il rischio chimico:

- Seguire le istruzioni riportate sulle schede tecniche e sulla schede di sicurezza
- informazione ai lavoratori art.36 d.lgs. 81/08 sui prodotti chimici utilizzati in struttura e loro impiego, su chi sono gli addetti alle emergenze e addetti antincendio, compreso il MC e su ulteriori misure di prevenzione da rispettare in merito al rischio chimico
- formazione specifica lavoratori art. 37 d.lgs. 81/08 relativamente anche al rischio chimico per tutti i lavoratori
- scheda tecniche e schede di sicurezza di ogni prodotto a disposizione dei lavoratori per prenderne visione ed attuare procedure particolari ove richiesto
- DPI e/o altri dispositivi di protezione (non classificati come DPI): mascherina facciale monouso, guanti in gomma, mascherina ffp2/ffp3 se previsti dalle sds o prescritti dal MC.
- Stoccaggio dei prodotti in spazi esclusivi, lontano da fonti di calore e in spazi non accessibili agli utenti

## FISICO: TRAUMI - INFORTUNI CORRELATI ALLO SPORT PRATICATO (per l'atleta)

Misure di prevenzione e protezione ed istruzioni da seguire per lo sportivo (giocatore, atleta, ecc.):

- I soggetti sono sottoposti ad idoneità sanitaria periodica
- Rispetto delle regole indicate dai Regolamenti interni e dalle Federazioni sportive e/o da altri Regolamenti tecnici di settore
- Abbigliamento idoneo allo svolgimento dell'attività
- Rispetto delle indicazioni impartite dall'allenatore
- Seguire il programma di allenamento stabilito dal proprio allenatore
- Utilizzo di protezioni individuali previste dalla disciplina sportiva e/o se prescritte dal medico.
- Rispetto delle regole di gioco e di corretto comportamento indicate nei Regolamenti Federali Nazionali
- Obbligo di informazione art.36 (per i lavoratori sportivi rientranti nei casi previsti di cui al d.lgs. 30/2001).
- Obbligo di formazione specifica ed addestramento lavoratori art.37 (per i lavoratori sportivi rientranti nei casi previsti di cui al d.lgs. 30/2001).



### **Ulteriori istruzioni generali ai lavoratori:**

- Indossare correttamente i DPI.
- Non manomettere i DPI.
- Non manomettere le attrezzature.
- Non manomettere le opere provvisorie.
- Non manomettere i dispositivi di sicurezza dei macchinari ed attrezzature.
- Rispettare le istruzioni impartite dal datore di lavoro.
- Eseguire i lavori rispettando le procedure operative impartite dal datore di lavoro.
- In caso di anomalie ad attrezzature ed a opere provvisorie comunicarlo subito al ddl.
- Non togliere o modificare i dispositivi di sicurezza/protezione dalle attrezzature e dalle opere provvisorie.
- A fine turno di lavoro riordinare il proprio posto di lavoro, pulire le attrezzature, staccare la corrente alle attrezzature.
- Non utilizzare attrezzatura rotta o difettosa, comunicarlo immediatamente al ddl.
- Partecipare alle riunioni di aggiornamento impartite dal datore di lavoro inerenti il rispetto e corretto svolgimento della pratica sportiva e/o corretta gestione dell'impianto sportivo.
- Il personale deve essere formato in merito alla gestione delle emergenze (addetto primo soccorso, antincendio). I nominativi devono essere divulgati a tutto il personale.
- Presenza e corretta manutenzione del defibrillatore (prevedere corretta ed aggiornata formazione del personale)

### **ALTRE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ATTUARE**

Alla luce di quanto appena esposto non pare necessario adottare ulteriori misure di prevenzione e protezione, salvo che le suddette misure di prevenzione ed istruzioni per gli addetti, vengano completamente attuate e sempre rispettate.

### **DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI**

I lavoratori, a seconda del tipo di lavorazione, durante questa fase di lavoro devono usare i seguenti DPI:

- Scarpe antiscivolo chiuse (tutto il turno di lavoro, per lo sportivo non classificate come DPI)
- Guanti in lattice/vinile monouso
- Mascherina facciale
- Abbigliamento sportivo previsto dalla Disciplina sportiva (non classificato come DPI)
- Protezioni Individuali previste dalla Disciplina Sportiva o su prescrizione medica (non classificato come DPI)

### **Conclusioni**

Individuati tutti i singoli FATTORI DI RISCHIO presenti nella FASE DI LAVORO analizzata e le POSSIBILI CONSEGUENZE per la salute e la sicurezza dei lavoratori, le misure preventive adottate, le disposizioni di sicurezza da eseguire ed i DPI utilizzati, si può presumibilmente ritenere che la stessa presenti nel suo complesso un **RISCHIO MEDIO**.

Dovranno, pertanto, essere obbligatoriamente seguite tutte le Misure di Prevenzione e protezione indicate, rispetto delle istruzioni impartite ed utilizzati i D.P.I. indicati, nonché le azioni migliorative segnalate al fine di conseguire un livello di **RISCHIO RESIDUO accettabile**.



## SICUREZZA UTENTI - VISITATORI

La presente Impresa ha provveduto ad analizzare, programmare ed attuare le necessarie misure di prevenzione e di sicurezza fondamentali a tutelare la salute dei propri utenti e visitatori.

Tali misure sono oggetto di sistematica valutazione e miglioramento continuo per migliorare i processi di sicurezza all'interno delle prestazioni e prendono in considerazione la normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro e tutte le norme di settore necessarie oltre che quelle tecnico urbanistiche.

Oltre alle valutazioni già indicate all'interno del presente DVR e suoi Allegati, in quanto descritte misure valide anche per utenti e visitatori (relativamente al rischio elettrico, messa a terra, conformità impianti e locali, conformità macchine ed attrezzature, eventuali CPI, eventuali accordi fra le parti, vedi contratti di appalto, o contratti con Committenza pubblica/privata) si elencano altre misure ed istruzioni integranti da rispettare, relativamente alla corretta gestione della sicurezza per utenti e visitatori:

- Devono essere garantiti ambienti salubri e sicuri ai sensi del d.lgs. 81/08, normativa tecnico-urbanistica e secondo i Regolamenti Federali Nazionali, o altri Regolamenti tecnici
- Per il pubblico, il percorso per l'accesso all'ingresso dei campi da gioco ed alla rispettiva tribuna deve essere in materiale antiscivolo, libero da ingombri e facilmente percorribile per tutti (incluso i diversamente abili).
- Per gli utenti, il percorso dagli spogliatoi ai campi da gioco, deve avere pavimentazione regolare e antiscivolo e libero da ingombri (riduzione al minimo possibile del rischio scivolamento/inciampo).
- Tutta la pavimentazione deve essere regolare, uniforme, sia internamente che esternamente, non deve presentare buche o dislivelli pericolosi, compresa negli spogliatoi. Non deve essere inoltre costituita da materiale scivoloso
- La pavimentazione sulla quale viene svolta l'attività sportiva, deve essere in materiale idoneo alla disciplina che viene svolta e rispettare i requisiti previsti da eventuali Regolamenti tecnici.
- Corretta segnalazione delle uscite di Emergenza ed indicazione del punto di raccolta.
- Affissione lungo gli spazi (interni ed esterni) delle vie di esodo indicanti le uscite e i presidi di Emergenza.
- Garantire la presenza dei presidi di Emergenza in numero adeguato per coprire tutti gli spazi in cui si svolgono le prestazioni (luci di emergenza, uscite di emergenza, porte REI, maniglioni antipanico, allarmi antincendio, estintori, pulsanti di sgancio, cassette di pronto soccorso, defibrillatori). Il numero e tipologia di detti presidi e loro compartimentazione, deve essere pre-analizzato in fase di valutazione rischio Incendio e gestione delle Emergenze.
- Sistematica e periodica manutenzione e collaudo a norma di Legge dei presidi antincendio, effettuata da Ditta Esterna qualificata.
- Provvedere ad un autocontrollo interno e darne evidenza relativamente al monitoraggio periodico di:
  - estintori (che siano provvisti di cartellino aggiornato, installati a parete o su piantana, liberi da ingombri e facilmente raggiungibili)
  - porte REI, maniglioni antipanico (correttamente utilizzabili e riportanti l'ultima revisione)
  - luci di emergenza (correttamente funzionanti in caso di interruzione della corrente elettrica)
  - cassetta di pronto soccorso (priva di sversamenti, prodotti integri in corso di validità e corretto contenuto di cui al DM 388/03)
  - uscite di emergenza (correttamente usufruibili, raggiungibili e libere da ingombri)
  - defibrillatore (correttamente integro e funzionante, verifica dello stato della batteria e degli elettrodi)
- Nell'orario di apertura o comunque di presenza di utenti e visitatori, tutte le uscite di emergenza devono essere facilmente raggiungibili ed usufruibili, prive di qualsiasi tipo di chiusura antintrusione come chiusure elettroniche, lucchetti e chiavistelli.



- Gli spazi, interni ed esterni in cui gli utenti svolgono le prestazioni devono essere liberi da ingombri e da materiali non inerenti l'attività, con pavimentazione antiscivolo, integra ed idonea alla tipologia della prestazione
- In caso l'Impresa usufruisca di ambienti di lavoro e strutture presso Terzi, quest'ultimi devono garantire la conformità della struttura, la conformità degli impianti e delle attrezzature nonché tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro e normativa di settore per assicurare la sicurezza e tutelare la salute di utenti e visitatori. Il DDL di questa Impresa deve assicurarsi il pieno rispetto di quanto sopra. A tale riguardo si fa riferimento ad accordi scritti tra le parti, quali contratto di Affitto, contratto di Appalto, contratto con Committenza pubblica o privata che costituiscono parte integrante come Allegati del presente DVR.
- Le tribune prefabbricate devono riportare la dichiarazione di conformità, la dichiarazione di corretta installazione e riportare la targhetta indicate la portata massima, nonché essere costituite da materiali in conformità alle normative di settore
- Tutti i prodotti chimici devono essere tenuti lontano da fonti di calore, correttamente stoccati e conservati in armadietto apposito, in locale non accessibile agli utenti e visitatori.
- Attrezzature e materiali non inerenti le prestazioni devono essere eliminati o comunque allontanati dagli spazi in cui si svolgono le attività
- In caso di attrezzatura utilizzata durante le prestazioni, deve essere riordinata e messa a suo posto a fine utilizzo
- Gli utenti e visitatori sono tenuti a rispettare eventuali Regolamenti interni stabiliti dalla presente Impresa
- La presente Impresa è tenuta a far seguire da parte degli utenti e visitatori il corretto rispetto dei Regolamenti presenti
- Periodicamente sono svolte riunioni di revisione, aggiornamento e miglioramento circa le corrette misure di sicurezza da applicare per tutelare utenti e visitatori
- Il personale a contatto con utenti e visitatori è tenuto a rispettare eventuali Codici Etici e di Condotta stabiliti dalla presente Impresa

Suddette misure di sicurezza si possono applicare e quindi sono valide anche in presenza di lavoratori e volontari.



## QUADRO RIEPILOGATIVO AZIENDA

### RISCHI

#### REPARTI E FASI DI LAVORO

Nella seguente tabella vengono riportate le lavorazioni oggetto del presente Documento di valutazione del Rischio, che sono state suddivise in REPARTI (costituenti i diversi raggruppamenti) ed in FASI DI LAVORO.

ATTIVITÀ/FASI	DESCRIZIONE	Entità max. RISCHIO (*)
ATTIVITA' 1	ATTIVITÀ DI UFFICIO – AMMINISTRAZIONE	BASSO
ATTIVITA' 2	ATTIVITÀ SPORTIVA	MEDIO

(\*) L'entità massima del Rischio riportata nella tabella rappresenta il valore più alto dei singoli Rischi individuati e riportati in dettaglio nelle tabelle riepilogative di ogni fase/attività lavorativa.

Successivamente per ogni fase, sono da considerare l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione inerenti la sicurezza nei luoghi di lavoro e per la tutela della salute del lavoratore descritte, il rispetto delle procedure operative impartite, l'uso dei DPI indicati, nonché le azioni migliorative segnalate al fine di conseguire un livello di RISCHIO RESIDUO accettabile.

#### **D.P.I. IN AZIENDA:**

- Scarpe antiscivolo chiuse (tutto il turno di lavoro, per lo sportivo non classificate come DPI)
- Guanti in lattice/vinile monouso
- Mascherina facciale
- Abbigliamento sportivo previsto dalla Disciplina sportiva (non classificato come DPI)
- Protezioni Individuali previste dalla Disciplina Sportiva o su prescrizione medica (non classificato come DPI)

La consegna dei D.P.I. viene registrata su apposite schede firmate da ogni lavoratore che sono conservate presso gli uffici e costituiscono parte integrante del presente DVR (registro di consegna DPI).



## MONITORAGGIO INTERNO DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

### RESPONSABILIZZAZIONE DEI LAVORATORI

Ogni dipendente è responsabile sul proprio luogo di lavoro della sorveglianza dello stato di sicurezza reale raggiunto dalle attrezzature, dagli impianti, dalle macchine, dall'ambiente, dalle materie, in relazione alla formazione ricevuta ed alle disposizioni aziendali vigenti.

Il coinvolgimento da parte di tutti i dipendenti, ottenuto con una specifica campagna informativa, ha consentito di ottenere direttamente le segnalazioni di incidente o le anomalie che danno luogo alle più elementari valutazioni di efficienza delle procedure di sicurezza adottate.

Con il raggiungimento di un sufficiente grado di consapevolezza e di competenza i lavoratori sono progressivamente in grado di contribuire efficacemente al miglioramento della sicurezza aziendale.

#### Metodologia da seguire

Gli addetti al controllo dovranno effettuare (periodicamente o a seguito di segnalazione pervenuta o accertata di non conformità) l'individuazione puntuale di tutti i provvedimenti tecnici, organizzativi e procedurali di prevenzione e protezione previsti per il reparto e per il lavoratore o la mansione oggetto del controllo, con la segnalazione delle eventuali situazioni di non conformità e con la individuazione dei soggetti cui competono gli interventi di rettifica delle non conformità. Tutti i dati ed i documenti di riscontro dovranno essere archiviati ed occorrerà redigere, al termine dell'attività, uno specifico verbale scritto firmato e datato che riporta le conclusioni e le eventuali proposte.

In funzione dei risultati del monitoraggio verranno presi i provvedimenti opportuni, compresa la eventuale revisione delle procedure operative e di sicurezza oggetto del monitoraggio.

### PROCEDURA DI MONITORAGGIO SICUREZZA ATTUATO IN AZIENDA

- Informazione e formazione del personale (formazione da docente qualificato)  
Frequenza → aggiornamenti corsi di formazione come da normativa / ogni nuova assunzione personale
- Controllo uscite di emergenza libere, funzionalità luci di emergenza, (controllo interno)  
Frequenza → trimestrale
- Controllo estintori, conformità cartellino, presidi liberi da ingombri (controllo interno)  
Frequenza → trimestrale
- Controllo cassetta primo soccorso, contenuto mancante o scaduto (controllo interno)  
Frequenza → trimestrale
- Manutenzione estintori e presidi antincendio (da ditta esterna).  
Frequenza → semestrale e periodica secondo collaudo e revisione
- Verifica impianto di messa a terra (da ditta esterna)  
Frequenza → 2/5 anni
- Manutenzione impianto elettrico, idraulico, condizionatori, attrezzature (da professionista esterno)  
Frequenza → secondo normative tecniche o secondo libretti di uso e manutenzione



## PROGRAMMA PER IL MIGLIORAMENTO NEL TEMPO DEI LIVELLI DI SICUREZZA

Per il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza è prevista l'implementazione in azienda di un "SISTEMA di GESTIONE della SALUTE E SICUREZZA dei LAVORATORI" basato sui seguenti elementi principali:

- Sistemazione dei luoghi, degli ambienti e delle attrezzature di lavoro esistenti e programma di controllo e manutenzione degli stessi.
- Valutazione preventiva dei RISCHI ogni qualvolta verranno introdotti nuove attrezzature o nuove sostanze o comunque modificati i regimi di esposizione.
- Controlli periodici degli impianti, delle attrezzature, delle sostanze e dei dispositivi di protezione individuali a garanzia che tutti i processi vengano svolti in conformità alle specifiche di sicurezza.
- Definizione di istruzioni/procedure operative scritte per l'utilizzo corretto delle attrezzature di lavoro.
- Periodica informazione, formazione e addestramento dei lavoratori sui rischi lavorativi e sui modi per prevenirli.
- Procedure per la disciplina dei lavori affidati ad imprese esterne per garantire che i lavori stessi vengano svolti in condizioni di sicurezza, previa compilazione e sottoscrizione tra le parti di documenti per appaltatori o del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) quando necessario, contratti tra le parti, informativa rischi (art.26).
- Corretta collocazione e sistemazione dei luoghi di lavoro.
- Aggiornamento formazione come da normativa di settore.
- Nuova formazione in caso di nuove assunzioni.
- Valutare la necessità e relativa obbligatorietà della nomina del MC e relative visite mediche
- Valutare la necessità e relativa obbligatorietà di nominare la figura del RLS
- Valutare la necessità e relativa obbligatorietà di nominare la figura del Preposto


Documenti integranti ed allegati al presente DVR:

- Registro consegna DPI
- Nomine aziendali (RSPP, RLS, addetto primo soccorso, addetto antincendio)
- Verbale di avvenuta informazione (art. 36)
- Attestati corsi di formazione (art. 37)
- Addestramento lavoratori (art. 37 comma 5)

Il presente Documento di Valutazione dei Rischi:

- è stato redatto ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- è soggetto ad aggiornamento periodico ove si verificano significativi mutamenti che potrebbero averlo reso superato.

La valutazione dei rischi è stata effettuata dal Datore di Lavoro con presa visione del Medico Competente, per quanto di sua competenza e se previsto, del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il coinvolgimento preventivo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza se presente.

Figure	Nominativo	Firma
Datore di Lavoro	FRECCIONI FABIO	
Resp.Serv.Prev.Protezione	MENCHI LORENZO	



## INDICE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Sezione 1 .....	2
ANAGRAFICA AZIENDA .....	2
<i>DATI GENERALI DELL'AZIENDA</i> .....	2
<i>L' ATTIVITA' E SEDE AZIENDALE</i> .....	3
<i>ATTREZZATURE DI LAVORO</i> .....	4
<i>VALUTAZIONE PRELIMINARE PERICOLI</i> .....	5
<i>SERVIZI IGIENICO ASSISTENZIALI</i> .....	12
<i>RISCHIO ELETTRICO</i> .....	13
<i>RISCHIO CHIMICO – SOSTANZE PERICOLOSE – AGENTI CANCEROGEN E MUTAGENI - AMIANTO</i> .....	21
<i>RISCHIO MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI E MOVIMENTI RIPETITIVI</i> .....	21
<i>RUMORE</i> .....	22
<i>VIBRAZIONI</i> .....	22
<i>LAVORI IN QUOTA</i> .....	22
<i>STRESS LAVORO-CORRELATO</i> .....	22
<i>VIDEOTERMINALI</i> .....	22
<i>CAMPI ELETTRROMAGNETICI</i> .....	22
<i>RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI</i> .....	22
<i>SCARICHE ATMOSFERICHE</i> .....	23
<i>MICROCLIMA</i> .....	23
<i>ATMOSFERE ESPLOSIVE</i> .....	23
<i>RISCHIO BIOLOGICO</i> .....	23
<i>DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.) CONSEGNATI</i> .....	24
<i>PRESIDI DI PRIMO SOCCORSO</i> .....	24
<i>PREVENZIONE INCENDI</i> .....	24
<i>SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE</i> .....	24
<i>FORMAZIONE DEI LAVORATORI</i> .....	25
<i>SORVEGLIANZA SANITARIA</i> .....	25
<i>PROCEDURE PER LA TUTELA DELLE LAVORATRICI IN STATO DI GRAVIDANZA</i> .....	25
<i><b>Rientro al Lavoro</b></i> .....	25
<i>RISCHIO ASSUNZIONE BEVANDE ALCOLICHE O SOSTANZE STUPEFACENTI</i> .....	26
<i>RISCHIO LAVORATORI ESPOSTI A RISCHI PARTICOLARI – LAVORATORI STRANIERI</i> .....	28
Sezione 2 .....	29
QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE LAVORAZIONI .....	29
<i>ATTIVITA' E FASI DI LAVORO</i> .....	29
<i>LAVORATORI E MANSIONI SVOLTE</i> .....	29
<i>APPALTI – SUB APPALTI – LIBERO PROFESSIONISTA</i> .....	29
<i>ORGANIGRAMMA AZIENDALE</i> .....	29
Sezione 3 .....	30
<i>METODOLOGIA E CRITERI ADOTTATI</i> .....	30
<i>AZIONI DA INTRAPRENDERE IN FUNZIONE DEL RISCHIO</i> .....	32
Sezione 4 .....	34
VALUTAZIONE RISCHI ATTIVITA' LAVORATIVE .....	34
<i>FASE 1: ATTIVITÀ D'UFFICIO - AMMINISTRAZIONE</i> .....	34
<i>FASE 2: ATTIVITÀ SPORTIVA</i> .....	40
<i>SICUREZZA UTENTI - VISITATORI</i> .....	45
QUADRO RIEPILOGATIVO AZIENDA .....	47
<i>R I S C H I</i> .....	47
<i>REPARTI E FASI DI LAVORO</i> .....	47
<i>MONITORAGGIO INTERNO DELLA SICUREZZA SUL LAVORO</i> .....	48
<i>RESPONSABILIZZAZIONE DEI LAVORATORI</i> .....	48
<i>PROGRAMMA PER IL MIGLIORAMENTO NEL TEMPO DEI LIVELLI DI SICUREZZA</i> .....	49
INDICE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI .....	50



## **NORMATIVA PRIVACY**

### **DIVIETO DI DIVULGAZIONE**

**Documento redatto da Menchi Consulting per conto e di proprietà esclusiva della ASD FRECCIA AZZURRA FIRENZE BASKET.**

**È vietata la diffusione a terzi, è consentita la diffusione solo se strettamente necessaria ai fini normativi ed espressamente autorizzata.**

Questo documento e relative immagini ed allegati possono contenere informazioni riservate esclusivamente al destinatario specificato.

Le informazioni trasmesse attraverso il presente documenti, le sue immagini ed i suoi allegati sono diretti esclusivamente al destinatario e devono ritenersi riservati con divieto assoluto di diffusione e di uso salva espressa autorizzazione da parte del proprietario.

Se il presente documento fosse stato ricevuto per errore da persona diversa dal destinatario siete pregati di distruggere tutto quanto ricevuto e di informare il proprietario.

Qualunque utilizzazione, divulgazione o copia non autorizzata di questo documento è rigorosamente vietata e comporta la violazione delle disposizioni di Legge sulla tutela dei dati personali, normativa Privacy nazionale e del Regolamento Europeo 2016/679 e s.m.i.